



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
C.F. 01151150867
www.asp.enna.it

Il RUP

Collaboratore Amministrativo Prof.le
Dott. Antonio Zingali

Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato

Dott.ssa Maria Concetta Perna

e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

All'Ufficiale Rogante
Dott. Paolo Cannarozzo

Oggetto: Procedura iniziativa SDAPA nel portale CONSIP, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del D.Lgs n. 50/1016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R. – lotti 6 e 7 – Documentazione per stipula Contratto

Ai fini della stipula, si trasmettono i seguenti documenti per i consequenziali adempimenti di competenza:

- A. Delibera n. 1326 del 16/09/2024 (con allegato D.D. n. 52 del 17/04/2024) con nomina del DEC
- B. Convenzione lotto 6, O.E. Sico Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A.
- C. Convenzione lotto 7, O.E. RTI Nippon Gases Pharma S.R.L. - Nippon Gases Pharma Sud S.R.L.
- D. Pagamento spese di registrazione per n. 2 contratti
- E. N. 2 DURC, Sico Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A. e RTI Nippon Gases Pharma S.R.L. - Nippon Gases Pharma Sud S.R.L.
- F. N. 2 Dichiarazioni Sostitutive del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con allegata copia documento con n. 2 copie delle Dichiarazioni sulla persona designata alla firma del contratto
- G. Copia Polizza Assicurativa n. 8859/24 O.E. RTI Nippon Gases Pharma S.R.L. - Nippon Gases Pharma Sud S.R.L. (lotto 7) - Copia Polizza Assicurativa n. 2125317 O.E. Sico Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A. (lotto 6)
- H. Certificazioni ISO per riduzione cauzione definitiva

I controlli, ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, sono stati effettuati con esito positivo come da nota acquisita al prot. aziendale n. 54838 del 20/05/2024 – comunicazione da parte dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi.

Il RUP
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Dott. Antonio Zingali

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

ALLEGATO A



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 1326

DEL 16 SET 2024

OGGETTO: Presa atto del D.D. n. 52 del 17/04/2024, aggiudicazione procedura iniziativa SDAPA nel portale CONSIP, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R.

U.O. PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2370

DEL 13/09/2024

Il Responsabile del Procedimento
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Dott. Liborio Vullo

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Dott. Antonio Zingali

Il Direttore della U.O.C.
Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Concetta Perna
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Il Direttore Sostituto
Dr. Salvatore Alessandro Mingrino

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

[] come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

[] Autorizzazione n. 4 sub 6 / 7 sub 13 del 2024 di CP 502011706
6 sub 4
5 sub 3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
Dr.ssa Concetta Monasteri

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO U.O.C. STAFF _____

PREMESSO

CHE la Regione Sicilia, nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica, procede alla razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi in conformità della normativa nazionale e regionale di riferimento attraverso l'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza" quale soggetto aggregatore;

CHE, con DPCM 24.12.2015, il Governo nazionale ha proceduto alla individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89;

CHE, con D.D. n. 152 del 22/12/2022, dall'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" Assessorato dell'Economia, è stata indetta apposita procedura tramite SDAPA, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R., della durata di quattro anni, per un importo a base d'asta di € 236.871.415,51, suddivisa in 21 lotti:

LOTTI	DENOMINAZIONE LOTTO	CIG	Importo complessivo 4 anni
1	AREA TP 1	9564693A59	6.123.675,25€
2	AREA TP 2	9564694B2C	5.013.286,40 €
3	AREA PA 1	9564695BFF	18.853.770,00 €
4	AREA PA 2	9564697DA5	15.557.310,01 €
5	AREA PA 3	9564698E7E	12.723.344,99 €
6	AREA EN 1	9564699F4B	6.406.067,20 €
7	AREA EN 2	9564700023	5.239.515,60 €
8	AREA CL 1	95647010F6	8.681.678,80 €
9	AREA CL 2	95647021C9	7.096.634,00 €
10	AREA ME 1	956470329C	9.070.194,03 €
11	AREA ME 2	956470436F	7.483.158,14 €
12	AREA ME 3	9564705442	6.124.322,91 €
13	AREA CT 1	9564706515	31.064.461,27 €
14	AREA CT 2	95647075E8	25.623.144,71 €
15	AREA CT 3	95647086BB	20.967.670,00 €
16	AREA RG 1	956470978E	8.917.450,64 €
17	AREA RG 2	9564710861	7.294.304,16 €
18	AREA SR 1	9564712A07	11.883.133,60 €
19	AREA SR 2	9564713ADA	9.724.428,80 €
20	AREA AG 1	9564714BAD	7.163.753,69 €
21	AREA AG 2	9564693A60	5.860.111,31 €



CHE, con nota Prot. n. 1995 del 19/04/2024, acquisita al Prot. ASP n. 43881 del 22/04/2024, è stato notificato il D.D. n. 52 del 17/04/2024 con il quale l'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" - Assessorato dell'Economia, ha decretato, tra i punti salienti, quanto segue:

- Art. 1) di prendere atto delle risultanze dei verbali di seduta pubblica e di seduta riservata citati in premessa, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- Art. 4 di disporre l'aggiudicazione della procedura, tramite SDAPA, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R. R., della durata di 4 anni, in ventuno lotti (Numero gara ANAC 8866977);
- Art. 4 dare atto che la graduatoria per singolo lotto è così risultante: ...
 - Lotto 6 alla SICO Società Italiana Carburossigeno S.p.A per l'importo complessivo offerto di € 6.188.260,92 IVA esclusa, (ribasso pari al 3,40%);
 - Lotto 7 al RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. NIPPON GASES PHARMA SUD S.R.L. per l'importo complessivo offerto di € 4.926.192,57 IVA esclusa, (ribasso pari al 5,98);

CONSIDERATO

CHE è necessario recepire quanto disposto con il suddetto D.D. n. 52/2024, relativamente all'espressione dei fabbisogni dell'ASP di Enna;

CHE i contratti relativi alla fornitura in argomento avranno una validità di quarantotto (48) mesi, decorrenti dalla data di effettiva presa in carico del servizio in argomento da parte delle ditte aggiudicatrici, a seguito di modifica del presente provvedimento, presumibilmente a far data dal 01/10/2024;

CHE occorre provvedere in modo immediato a acquisire i CIG derivati stipulare i rispettivi contratti di fornitura;

DATO ATTO

CHE l'importo contrattuale complessivo per i Lotti nn. 6 e 7 di interesse per l'A.S.P. di Enna, per il periodo di 48 mesi, ammonta a € 11.114.453,49 oltre IVA 4%, pari ad € 11.559.031,63 IVA 4% inclusa, come specificato di seguito in modo analitico:

LOTTO 6 AREA EN 1			
Periodo	Distretto Enna	Distretto Piazza Armerina	TOTALE ANNUO
ANNO 2024	192.661,57 €	194.104,73 €	386.766,31 €
ANNO 2025	770.646,30 €	776.418,93 €	1.547.065,23 €
ANNO 2026	770.646,30 €	776.418,93 €	1.547.065,23 €
ANNO 2027	770.646,30 €	776.418,93 €	1.547.065,23 €
ANNO 2028	577.984,72 €	582.314,20 €	1.160.298,92 €
TOTALE PER DISTRETTO	€ 3.082.585,20	€ 3.105.675,72	6.188.260,92 €

LOTTO 7 AREA EN 2			
Periodo	Distretto Agira	Distretto Nicosia	TOTALE ANNUO
ANNO 2024	159.251,91 €	148.635,12 €	307.887,04 €
ANNO 2025	637.007,66 €	594.540,48 €	1.231.548,14 €
ANNO 2026	637.007,66 €	594.540,48 €	1.231.548,14 €
ANNO 2027	637.007,66 €	594.540,48 €	1.231.548,14 €
ANNO 2028	477.755,74 €	445.905,36 €	923.661,11 €
TOTALE PER DISTRETTO	€ 2.548.030,64	€ 2.378.161,93	4.926.192,57 €

CHE, per l'anno 2024 (dal 01/10), la spesa di € 694.653,34 oltre IVA 4%, pari ad € 722.439,47 IVA 4% inclusa, necessaria per il servizio in argomento relativamente al fabbisogno attribuito all'ASP di Enna, graverà sul conto economico n. 502011706 "Altri servizi sanitari da privato" del bilancio corrente, anno 2024;

CHE, per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 (sino al 30/09/2028), previa comunicazione al SEFP da parte dei D.E.C. per rispettivo lotto e area di competenza, titolari dei budget di pertinenza, si provvederà ad imputare le rimanenti somme al conto economico sopra citato, dei rispettivi bilanci di competenza, per i seguenti importi:

ANNO 2025: € 2.778.613,37 oltre IVA 4%, pari ad € 2.889.757,90 IVA 4% inclusa;

ANNO 2026: € 2.778.613,37 oltre IVA 4%, pari ad € 2.889.757,90 IVA 4% inclusa;

ANNO 2027: € 2.778.613,37 oltre IVA 4%, pari ad € 2.889.757,90 IVA 4% inclusa;

ANNO 2028 (sino al 30/09): 2.083.960,03 oltre IVA 4%, pari ad € 2.167.318,43 IVA 4% inclusa.

16 SET 2024

L'anno duemilaventitquattro giorno del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Carmelo Zappia nominato con Decreto Presidenziale n. 312/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante ALBERTO CASSARÀ

VISTI

- ✓ La legge Regionale 5/2009 e s.m.i.
- ✓ L'Atto Aziendale approvato in via definitiva con Delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con Delibera n. 902 del 19/06/2020;
- ✓ Il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa ASP – Area Amministrativa adottato con delibera n.829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. Nota n.1995/2024 acquisita al prot. az. n. 43881/2024, dell'Ufficio Speciale "C.U.C. per l'acquisizione di Beni e Servizi" - Assessorato dell'Economia;
- B. D.D. n. 52 del 17/04/2024 dell'Ufficio Speciale "C.U.C. per l'acquisizione di Beni e Servizi";
- C. Note Prot. n. 3395 e n. 3398 del 01/07/2024, assunte al Prot. ASP n. 71306 e n. 71309 di pari data;

DATO ATTO che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione — nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrativo di Attività e Organizzazione);

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI PRENDERE ATTO** che, con D.D. n. 52 del 17/04/2024, l'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" Assessorato dell'Economia, ha decretato, tra i punti salienti, quanto segue:
 - *Art. 1) di prendere atto delle risultanze dei verbali di seduta pubblica e di seduta riservata citati in premessa, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;*
 - *Art. 4 di disporre l'aggiudicazione della procedura, tramite SDAPA, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R. R., della durata di 4 anni, in ventuno lotti (Numero gara ANAC 8866977);*
 - *Art. 4 dare atto che la graduatoria per singolo lotto è così risultante: ...*
 - *Lotto 6 alla SICO Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A per l'importo complessivo offerto di €.6.188.260,92 IVA esclusa, (ribasso pari al 3,40%);*
 - *Lotto 7 al RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. NIPPON GASES PHARMA SUD S.R.L. per l'importo complessivo offerto di € 4.926.192,57 IVA esclusa, (ribasso pari al 5,98);*
- 2) **DI PRENDERE ATTO** dei fabbisogni espressi dall'ASP di Enna, per singolo Lotto, come di seguito specificato in modo analitico dal 01/10/2024 al 30/09/2028:
 - *Lotto 6 Area EN 1 aggiudicato alla SICO Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A*
 - *Lotto 7 Area En 2 al RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. NIPPON GASES PHARMA SUD S.R.L.*

LOTTO 6 AREA EN 1			
Periodo	Distretto Enna	Distretto Piazza Armerina	TOTALE ANNUO
ANNO 2024	192.661,57 €	194.104,73 €	386.766,31 €
ANNO 2025	770.646,30 €	776.418,93 €	1.547.065,23 €
ANNO 2026	770.646,30 €	776.418,93 €	1.547.065,23 €
ANNO 2027	770.646,30 €	776.418,93 €	1.547.065,23 €
ANNO 2028	577.984,72 €	582.314,20 €	1.160.298,92 €
TOTALE PER DISTRETTO	€ 3.082.585,20	€ 3.105.675,72	6.188.260,92 €

LOTTO 7 AREA EN 2			
Periodo	Distretto Agrigò	Distretto Nicosia	TOTALE ANNUO
ANNO 2024	159.251,91 €	148.635,12 €	307.887,04 €
ANNO 2025	637.007,66 €	594.540,48 €	1.231.548,14 €
ANNO 2026	637.007,66 €	594.540,48 €	1.231.548,14 €
ANNO 2027	637.007,66 €	594.540,48 €	1.231.548,14 €
ANNO 2028	477.755,74 €	445.905,36 €	923.661,11 €
TOTALE PER DISTRETTO	€ 2.548.030,64	€ 2.378.161,93	4.926.192,57 €

- 3) **DI INCARICARE** il competente Servizio Provveditorato di richiedere, alle Aziende risultate aggiudicatrici, la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione dei contratti di fornitura e specificatamente - previa acquisizione dei C.I.G. derivati - la produzione dei depositi cauzionali definitivi.
- 4) **DI DARE ATTO CHE** l'importo contrattuale complessivo per i Lotti nn. 6 e 7 di interesse per l'A.S.P. di Enna, per il periodo di 48 mesi, ammonta a € 11.114.453,49 oltre IVA 4%, pari ad € 11.559.031,63 IVA 4% inclusa;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** per l'anno 2024 (dal 01/10), la spesa di € 694.653,34 oltre IVA 4%, pari ad € 722.439,47 IVA 4% inclusa, necessaria per il servizio in argomento relativamente al fabbisogno attribuito all'ASP di Enna, graverà sul conto economico n. 502011706 "Altri servizi sanitari da privato" del bilancio corrente, anno 2024.
- 6) **DI DARE ATTO CHE** per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 (sino al 30/09/2028), previa comunicazione al SEFP da parte dei D.E.C. per rispettivo lotto e area di competenza, titolari dei budget di pertinenza, si provvederà ad imputare le rimanenti somme al conto economico sopra citato, dei rispettivi bilanci di competenza, per i seguenti importi:
 ANNO 2025: € 2.778.613,37 oltre IVA 4%, pari ad € 2.889.757,90 IVA 4% inclusa;
 ANNO 2026: € 2.778.613,37 oltre IVA 4%, pari ad € 2.889.757,90 IVA 4% inclusa;
 ANNO 2027: € 2.778.613,37 oltre IVA 4%, pari ad € 2.889.757,90 IVA 4% inclusa;
 ANNO 2028 (sino al 30/09): 2.083.960,03 oltre IVA 4%, pari ad € 2.167.318,43 IVA 4% inclusa.
- 7) **DI DARE ATTO** con successiva nota indirizzata al SEFP saranno comunicati i contratti informatici relativi alla fornitura di che trattasi.

- 8) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 36/2023 e delle Linee Guida Anac n.3, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Provveditorato ha individuato, tra i dipendenti della U.O.C., il gruppo di lavoro per la gestione delle forniture dei vaccini in argomento, nei termini sottoindicati:
- Programmazione della spesa: F. Nobile,
 - Responsabile unico del progetto: Dott. Zingali Antonio;
 - Predisposizione e controllo delle procedure: Dott. Vullo Liborio;
 - Verifica di conformità amministrativa: Sig.ra Scichilone Silvia, Dott.ssa T. Rizza;
 - Collaboratore all'attività del responsabile unico del progetto: R. Comito, L. Cacciato;
- 9) **DI INDIVIDUARE** quali Direttori dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'art.114 del D.Lgs.n.36/2023,
- a. Per il Lotto 6 Area EN 1 aggiudicato alla SICO Società Italiana Carburio Ossigeno S.p.A il Direttore del Distretto Sanitario Territoriale di Enna;
 - b. Per il Lotto 7 Area En 2 aggiudicato al RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. NIPPON GASES PHARMA SUD S.R.L. il Direttore del Distretto Sanitario Territoriale di Agrigò;
- 10) **DI DARE ATTO** che i DEC individueranno, con nota indirizzata successivamente al Servizio Provveditorato i rispettivi collaboratori;
- 11) **DI ACCANTONARE** gli incentivi per le funzioni tecniche, che per la presente procedura di gara ammontano a €. 33.343,36 (pari al 0,30% dell'importo della quota corrispondente al fabbisogno dell'ASP di Enna di €. 11.114.453,49 oltre IVA 10%) destinandoli ad un apposito fondo, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 36/2023 - conto economico n.516041101 "Accantonamenti incentivi funzioni tecniche" del bilancio corrente, che verranno distribuiti agli aventi diritto di cui ai punti nn. 8) e 9) del presente provvedimento.
- 12) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.45, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, il quale recita testualmente: "Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2", si provvederà, con successivo provvedimento, ad erogare gli incentivi per funzioni tecniche al personale dell'Ufficio Speciale CUC, qualora ne fosse fatta richiesta, per un importo massimo di €. 6.668,67 pari al 25% di €. 26.674,69 (corrispondente all'80% di €. 33.343,36), come meglio descritto nel prospetto seguente:

Base d'asta	0,30%	di cui 80%	di cui 20%
€. 11.114.453,49	€. 33.343,36	€. 26.674,69	€. 6.668,67

Di cui 25% destinati alla CUC qualora ne fosse fatta richiesta	Di cui 75% da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro
€. 6.668,67	€. 20.006,02

- 13) **DI DARE ATTO** che, allo stato, dette somme saranno solo accantonate, mentre la ripartizione di dettaglio agli aventi diritto avverrà, se dovuta, successivamente all'approvazione del regolamento e secondo le modalità e i criteri previsti dall'emanando regolamento aziendale, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 36/2023, nonché ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.L. n. 121/2021, convertito in L. n. 156/2021.
- 14) **DI INCARICARE** il competente Servizio Provveditorato di comunicare il presente provvedimento, cui seguirà la stipula contrattuale, ai Direttori dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), individuati al punto 11, per i consequenziali adempimenti di competenza.

- 15) **DI DARE MANDATO** ai Direttori delle UU.OO.CC. Area Nord e Area Sud, per la parte di propria competenza, di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione del presente provvedimento, all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e del ricevimento informatico sulla base delle indicazioni del D.E.C., e al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud, di provvedere alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", debitamente firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto sopra individuato.
- 16) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai Direttori dell'esecuzione del contratto individuati al punto 9 precedente, Amministrativa Area Sud e al Direttore del SEFP, e alle Ditte per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.
- 17) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di garantire la fornitura dei servizi in argomento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Sabrina Cilla



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Cassarà




IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario Carmelo Zappia



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr. Vito Christian Macchiarelli
Collaboratore Amministrativo



Protocollo n. 1995 del 19/04/2024 Oggetto: PROCEDURA INIZIATIVA SDAPA NEL PORTALE CONSIP, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95, CO. 2, DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE DINTERESSE PER GLI ENTI DEL S.S.R. COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE DECRETO DI AGGIUDICAZIONE Origine: PARTENZA Destinatari, ENTI DEL SSR - DIREZIONI GENERALI E PROVVEDITORI

→ DECRETO DI AGGIUDICAZIONE N. 52/2024

→ Nella comunicazione da cui origina: → Vedi oggetto

→

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Ufficio speciale

"Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi"

centraleunicadicoimmittenza@regione.sicilia.it

Prot. n. 0001995

Palermo, 19 aprile 2024

Spett.li
Enti S.S.R.
c.a. Provveditori
Direttori Generali

- Oggetto: Procedura iniziativa SDAPA nel portale CONSIP, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R. – Comunicazione pubblicazione decreto di aggiudicazione**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si fa seguito alle precedenti comunicazioni per trasmettere il Decreto di aggiudicazione n. 52 del 17 aprile 2024.

Si precisa che la verifica del possesso da parte delle società aggiudicatrici dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ad eccezione della verifica antimafia che è in corso di svolgimento, è terminata con esito positivo, pertanto l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata al completamento, con esito positivo, della verifica dei requisiti prescritti come previsto dall'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

Sarà cura dello scrivente Ufficio comunicare agli Enti in indirizzo l'esito dei predetti controlli.

*Il Funzionario Direttivo
f.to Dott. Fabio Delmonte*

**Il Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza
Avvocato Roberta Milazzo**

ROBERTA MILAZZO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
19.04.2024 08:51:10
GMT+00:00



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Economia

Ufficio Speciale

“Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 ed in particolare l’art. 8;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, recante “*Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12*”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTA** la L.R. n. 7 del 21 maggio 2019;
- VISTA** la L.R. 7 maggio 2015 n. 9 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 Legge di Stabilità regionale*” ed in particolare l’articolo 55 con il quale viene istituita la Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi, per effetto di quanto disposto dall’articolo 9, comma 5, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 33 del 21.12.2015, Regolamento di attuazione dell’art. 56 della Legge Regionale n. 9/2015;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Nuovo Codice Appalti*”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
- VISTE** le modifiche apportate al Codice dei Contratti dal D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017, recante “*disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 50/2016*”, dal D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. “*Sblocca cantieri*”), dal D.L. n. 124/2019 (cd. “*Decreto fiscale*”), convertito con Legge n. 157/2019 e dal D.L. n.76 del

16.7.2020 conv.in L. n. 120 dell'11.9.2020, dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019- 2020*";

- VISTA** la circolare prot. n. 113312 del 26.5.2017 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità recante le prime indicazioni applicative sulle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 secondo quanto disposto con il d.lgs. n. 56 del 19.04.2017;
- VISTO** il D.L. n. 77 del 31.5.2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTO** il Decreto Legislativo 1 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- VISTA** la Legge regionale n. 12 ottobre 2023, n. 12 "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*";
- VISTA** la deliberazione n. 456 del 13/12/2019 con cui la Giunta Regionale ha istituito presso l'Assessorato Regionale dell'Economia l'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi";
- VISTA** la Delibera della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019 con la quale è stato istituito, ai sensi dell'art.4, comma 7, della legge regionale 10/2000 e s.m.i., presso l'Assessorato regionale dell'Economia, l'Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi);
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 474 del 28/11/2023, con la quale è stata prevista la proroga dell'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza sino al 31/12/2024;
- VISTI** la nota prot. n. 1091/Gab. del 28/02/2024 a firma dell'Assessore dell'Economia, Avvocato Marco Falcone, e il Decreto Interassessoriale n. 25 del 27 marzo 2024 tra l'Assessore regionale dell'Economia e l'Assessore regionale della Salute, dott.ssa Giovanna Volo, con cui l'Avvocato Roberta Milazzo è stata preposta dall'incarico di Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi;
- VISTO** il D.P.C.M. 11.7.2018, recante "*Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89*", che, all'art.1, ha individuato a decorrere dal 2018 tra le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà di spettanza dei Soggetti Aggregatori anche l'"*Ossigenoterapia*";
- VISTO** il D.D. n. 152 del 22/12/2022 con cui è stata indetta apposita procedura tramite SDAPA, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R., del valore complessivo dell'appalto di € 327.177.107,895 (€ 237.946.987,56 quale base d'asta per quattro anni, € 59.486.746,89 quale rinnovo per un anno ed € 29.743.373,445 per eventuale proroga tecnica) della durata di quattro anni (Numero Gara ANAC 8866977) in ventuno lotti;

VISTO il D.D. n. 27 dell'8 marzo 2023 con cui la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana ha decretato l'annullamento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., dell'iniziativa di gara telematica (n. 3369852) mediante SDAPA nel portale CONSIP stante la rettifica degli atti di gara intervenuta successivamente alla pubblicazione, ed ha pubblicato una nuova iniziativa SDAPA nel portale CONSIP, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R., del valore complessivo dell'appalto di € 325.698.196,32 (€ 236.871.415,51 quale base d'asta per quattro anni, € 59.217.853,88 quale rinnovo per un anno ed € 29.608.926,94 per eventuale proroga tecnica) della durata di quattro anni (Numero Gara Anac 8866977), in ventuno lotti così articolati:

LOTTI	DENOMINAZIONE LOTTO	CIG	Importo complessivo 4 anni
1	AREA TP 1	9564693A59	6.123.675,25€
2	AREA TP 2	9564694B2C	5.013.286,40 €
3	AREA PA 1	9564695BFF	18.853.770,00 €
4	AREA PA 2	9564697DA5	15.557.310,01 €
5	AREA PA 3	9564698E78	12.723.344,99 €
6	AREA EN 1	9564699F4B	6.406.067,20 €
7	AREA EN 2	9564700023	5.239.515,60 €
8	AREA CL 1	95647010F6	8.681.678,80 €
9	AREA CL 2	95647021C9	7.096.634,00 €
10	AREA ME 1	956470329C	9.070.194,03 €
11	AREA ME 2	956470436F	7.483.158,14 €
12	AREA ME 3	9564705442	6.124.322,91 €
13	AREA CT 1	9564706515	31.064.461,27 €
14	AREA CT 2	95647075E8	25.623.144,71 €
15	AREA CT 3	95647086BB	20.967.670,00 €
16	AREA RG 1	956470978E	8.917.450,64 €
17	AREA RG 2	9564710861	7.294.304,16 €
18	AREA SR 1	9564712A07	11.883.133,60 €
19	AREA SR 2	9564713ADA	9.724.428,80 €
20	AREA AG 1	9564714BAD	7.163.753,69 €
21	AREA AG 2	9564693A60	5.860.111,31 €

VISTO il D. D. n. 152 del 28 agosto 2023, con il quale è stata designata la Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 11.00 del giorno 20.06.2023) sono pervenute le domande di partecipazione a firma dei seguenti operatori economici:

1. **VIVISOL S.R.L.** per i lotti 1-2-3-4-5-8-9-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21;
2. **LINDE MEDICALE S.R.L.** per i lotti 1-2-5-8-9-12-16-17-18-19-21;

3. **SAPIO LIFE S.R.L./GIANNITRAPANI S.R.L.** per i lotti 1-2-3-4-9-11-14-16-18-20-21;
4. **MADICAIR SUD S.R.L.** per i lotti 3-4-5-11-12-13-14-15-16-17-20-21;
5. **RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - NIPPON GASES PHARMA SUD S.R.L.** per i lotti 7-10-11-12-13-14-15 ;
6. **VITALAIRE ITALIA S.P.A.** per i lotti 1-3-4-5-9-13-14-15-16-17-18-19-20;
7. **SICO SOCIETA ITALIANA CARBURO OSSIGENO** per il lotto 6;

VISTI i verbali adottati in seduta pubblica (n. 1 del 12.09.2023, n. 5 del 20.10.2023, n. 6 del 25.10.2023, n. 7 del 08.11.2023, n. 8 del 15.11.2023, n. 18 del 24.01.2024, n. 21 del 06.02.2024 e n. 22 del 15.02.2024) ed in seduta riservata (n. 2 del 25.09.2023, n. 3 del 29.09.2023, n. 4 del 10.10.2023, n. 9 del 23.11.2023, n. 10 del 01.12.2023, n. 11 del 06.12.2023, n. 12 del 11.12.2023, n. 13 del 18.12.2023, n. 14 del 21.12.2023, n. 15 del 27.12.2023, n. 16 del 04.01.2024, n. 17 del 15.01.2024, n. 19 del 24.01.2024, n. 20 del 30.01.2024 e n. 23 del 19.03.2024);

CONSIDERATO che dai verbali relativi all'apertura delle offerte economiche sono risultate anomalie delle offerte relative ai lotti nn. 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

VISTO il verbale n. 23 del 19 marzo 2024 con il quale la Commissione, a seguito di richiesta del RUP del giorno 19.02.2024, ha proceduto all'esame dei giustificativi relativi alle offerte risultate anomale, ritenendoli adeguati rispetto alle previsioni di cui all'art. 97 D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che le risultanze di cui verbali esitati dalla Commissione giudicatrice sono, con il presente provvedimento, approvati dal R.U.P.;

VISTE le graduatorie si elaborate per singolo lotto, come risultanti dal prospetto allegato al presente provvedimento (allegato n. 1);

RILEVATO che la verifica dei requisiti delle società risultate aggiudicatari in graduatoria, ad accezione della verifica antimafia che è in corso di svolgimento, è terminata con esito positivo;

CONSIDERATO che conseguentemente occorre aggiudicare la procedura, tramite SDAPA, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R., del valore complessivo dell'appalto di € 325.698.196,32 (€ 236.871.415,51 quale base d'asta per quattro anni, € 59.217.853,88 quale rinnovo per un anno ed € 29.608.926,94 per eventuale proroga tecnica) della durata di quattro anni (Numero Gara Anac 8866977), in ventuno lotti, con riserva del buon esito dei controlli antimafia, di cui si darà atto con successivo provvedimento;

CONSIDERATO l'obbligo ricadente in capo all'Ufficio Speciale per la Centrale Unica di Committenza del ricorso a mezzi elettronici, quale unica forma di trasmissione dei bandi di gara di propria competenza nei casi normativamente previsti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, conforme a quanto previsto dalla normativa

vigente che disciplina l'intera materia trattata, deve dichiararsi immediatamente esecutivo;

D E C R E T A

Art. 1) di prendere atto delle risultanze dei verbali di seduta pubblica e di seduta riservata citati in premessa, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Art. 2) di prendere atto dell'operato del RUP nelle varie fasi di gara;

Art. 3) di prendere atto dell'operato della Commissione giudicatrice;

Art. 4) di disporre l'aggiudicazione della procedura, tramite SDAPA, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R., della durata di 4 anni, in ventuno lotti (Numero gara ANAC 8866977);

Art. 4) dare atto che la graduatoria per singolo lotto è così risultante:

- **Lotto 1** a **SAPIO LIFE S.R.L./GIANNITRAPANI S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 5.924.409,98 IVA esclusa, (ribasso pari al 3,25%);
- **Lotto 2** a **LINDE MEDICALE S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 4.387.677,29 IVA esclusa, (ribasso pari al 12,48%);
- **Lotto 3** alla **MEDICAIR SUD S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 17.892.227,73 IVA esclusa, (ribasso pari al 5,10%);
- **Lotto 4** alla **VIVISOL S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 14.681.433,5 IVA esclusa, (ribasso pari al 5,63%);
- **Lotto 5** alla **VITALAIRE ITALIA S.P.A.** per l'importo complessivo offerto di € 10.939.532,02 IVA esclusa, (ribasso pari al 14,02%);
- **Lotto 6** alla **SICO - Società Italiana Carbuoro Ossigeno S.p.A.** per l'importo complessivo offerto di € 6.188.260,92 IVA esclusa, (ribasso pari al 3,40%);
- **Lotto 7** al **RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - NIPPON GASES PHARMA SUD S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 4.926.192,57 IVA esclusa, (ribasso pari al 5,98%);
- **Lotto 8** al **VIVISOL S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 8.208.527,30 IVA esclusa, (ribasso pari al 5,45%);
- **Lotto 9** a **LINDE MEDICALE S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 6.211.619,40 IVA esclusa, (ribasso pari al 12,47%);
- **Lotto 10** al **RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - NIPPON GASES PHARMA SUD S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 8.527.796,43 IVA esclusa, (ribasso pari al 5,98%);
- **Lotto 11** a **SAPIO LIFE S.R.L./GIANNITRAPANI S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 7.239.705,58 IVA esclusa, (ribasso pari al 3,25%);
- **Lotto 12** al **MEDICAIR SUD S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 5.811.982,44 IVA esclusa, (ribasso pari al 5,10%);
- **Lotto 13** al **MEDICAIR SUD S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 29.480.173,75

IVA esclusa, (ribasso pari al 5,10%);

- **Lotto 14** al **SAPIO LIFE S.R.L./GIANNITRAPANI S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 24.789.193,25 IVA esclusa, (ribasso pari al 3,25%);
- **Lotto 15** a **VIVISOL S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 19.749.448,4 IVA esclusa, (ribasso pari al 5,81%);
- **Lotto 16** a **VITALAIRE ITALIA S.P.A.** per l'importo complessivo offerto di € 7.850.923,54 IVA esclusa, (ribasso pari al 11,96%);
- **Lotto 17** a **LINDE MEDICALE S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 6.590.816,35 IVA esclusa, (ribasso pari al 9,64%);
- **Lotto 18** a **VITALAIRE ITALIA S.P.A.** per l'importo complessivo offerto di € 10.461.910,82 IVA esclusa, (ribasso pari al 11,96%);
- **Lotto 19** a **LINDE MEDICALE S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 8.790.236,48 IVA esclusa, (ribasso pari al 9,61%);
- **Lotto 20** a **SAPIO LIFE S.R.L./GIANNITRAPANI S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 6.930.635,45 IVA esclusa, (ribasso pari 3,25%);
- **Lotto 21** al **MEDICAIR SUD S.R.L.** per l'importo complessivo offerto di € 5.561.245,63 IVA esclusa, (ribasso pari al 5,10%);

Art. 5) dare atto che rispetto alla base d'asta pari a € 236.871.415,51 si è registrato un risparmio presunto di spesa pari ad € 15.727.466,68;

Art. 6) di trasmettere, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il presente atto ai soggetti interessati, nonché alle Aziende Sanitarie regionali al fine di consentire, a seguito della stipula delle Convenzioni, l'emissione degli ordinativi di fornitura;

Art. 7) dare atto che:

- l'Ufficio Speciale della Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi provvederà alla stipula delle Convenzioni con le singole Aziende aggiudicatrici;
- il servizio di cui si tratta dovrà avere luogo da parte delle ditte aggiudicatrici nel rispetto delle previsioni di cui al capitolato tecnico nei luoghi e nei locali individuati dai singoli Enti del S.S.R. nei relativi contratti attuativi;

Art. 8) L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata al completamento, con esito positivo, della verifica del possesso da parte della società aggiudicataria dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016.

Il presente Decreto sarà pubblicato dal responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale – C.U.C., ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi della L. n. 190/2012, del D.lgs. n. 33/2013 e del D.lgs. 97/2016, nonché ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014.

*Il Funzionario Direttivo
f.to Dott. Fabio Delmonte*

Il Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza
Avv. Roberta Milazzo



ROBERTA MILAZZO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
17.04.2024 10:01:03
GMT+00:00

Prot. 71308

07-07-2024

All. B

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Ufficio speciale

"Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi"

centraleunicadicommitenza@regione.sicilia.it

Prot. n. 0003398

Palermo, 01 luglio 2024

Ai Provveditorati delle Aziende in indirizzo:

ASP Enna

provveditorato@pec.asp.enna.it

e p.c.

SICO SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO

sicospa@pec.sicospa.it

Oggetto: Procedura iniziativa SDAPA nel portale CONSIP, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R.

Con riferimento alla procedura in oggetto si trasmette, con la presente, la Convenzione debitamente sottoscritta per il lotto n. 6

Si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.

*Il Funzionario Direttivo
f.to Dott. Fabio Delmonte*

**Il Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza
Avv. Roberta Milazzo**



ROBERTA
MILAZZO
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
27.06.2024
14:15:42
GMT+00:00



GRIGATO CLAUDIO
Firmato il 28/06/2024 12:20
Seriale Certificato: 681086
Valido dal 25/08/2021 al 25/08/2024
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

REGIONE SICILIANA



UFFICIO SPECIALE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI

SCHEMA DI CONVENZIONE

PROCEDURA TELEMATICA, TRAMITE SDAPA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE” d’interesse per gli Enti del S.S.R. Regione Siciliana

LOTTO 6 - CIG 9564699F4B

TRA

Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Economia (di seguito CUCRS), con sede in Palermo via Notarbartolo, 17, P.IVA.02711070827, in persona del Dirigente Responsabile, Avv. Roberta Milazzo;

E

SICO Società Italiana Carbuoro Ossigeno S.p.A., sede legale in Milano, Via Parini 9, capitale sociale Euro 2.248.935,52, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 813464, P. IVA 00807970157, in persona del Presidente C.d.A. e legale rappresentante Dott. Claudio Grigato, giusti poteri allo stesso conferiti da apposito Verbale C.d.A. del 23.07.2021 (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”);

PREMESSO

- a) che con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 58 del 22 luglio 2015, la CUC Regione Siciliana è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in l. 23 giugno 2014 n. 89);
- b) che l’Ufficio Speciale - CUC Regione Siciliana, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal D.P.C.M. 11.7.2018, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per l’affidamento “*servizi di Ossigenoterapia domiciliare* d’interesse per gli Enti del S.S.R.”;

- c) che con il D.D. n. 152 del 22/12/2022 è stata indetta apposita procedura tramite SDAPA, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R., del valore complessivo dell'appalto di € 327.177.107,895 (€ 237.946.987,56 quale base d'asta per quattro anni, € 59.486.746,89 quale rinnovo per un anno ed € 29.743.373,445 per eventuale proroga tecnica) della durata di quattro anni (Numero Gara ANAC 8866977) in ventuno lotti;
- d) che con il D.D. n. 27 dell'8 marzo 2023 la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana ha decretato l'annullamento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., dell'iniziativa di gara telematica (n. 3369852) mediante SDAPA nel portale CONSIP stante la rettifica degli atti di gara intervenuta successivamente alla pubblicazione, ed ha pubblicato una nuova iniziativa SDAPA nel portale CONSIP, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R., del valore complessivo dell'appalto di € 325.698.196,32 (€ 236.871.415,51 quale base d'asta per quattro anni, € 59.217.853,88 quale rinnovo per un anno ed € 29.608.926,94 per eventuale proroga tecnica) della durata di quattro anni (Numero Gara Anac 8866977), in ventuno lotti;
- e) che con D.D. 52 del 17 aprile 2024 è stata aggiudicata la procedura, tramite SDAPA, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R., della durata di 4 anni, in ventuno lotti;
- f) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti né tantomeno l'Ufficio Speciale CUC Regione Siciliana, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di stipulare fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, i contratti della/e forniture con le Amministrazioni contraenti, che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- g) che i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso la stipula di contratti nei quali saranno indicati l'esatto importo della/e fornitura/e richiesta/e ed il luogo di esecuzione;
- h) che il Fornitore manifesta la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, il Capitolato d'onori, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

k) che il Fornitore, dichiarerà, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei documenti di gara e di avere particolarmente preso in considerazione quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

l) che la presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato in forma di scrittura privata, con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 179/2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'art. 6, comma 6, del d.l. 23 dicembre 2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene quanto segue

ART. 1 OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

Oggetto della presente Convenzione è la prestazione da parte del Fornitore dei “*servizi di Ossigenoterapia domiciliare con terapia da effettuarsi mediante l'utilizzo di ossigeno liquido (LOX) o di concentratore di ossigeno (COX)*” d'interesse per gli Enti del S.S.R.

In particolare, costituiscono oggetto del servizio, le seguenti forniture / attività:

- servizio di call center (LOX e COX);
- formazione (LOX e COX);
- servizio di consegna e prima installazione presso il domicilio (LOX e COX);
- fornitura periodica di confezioni farmaceutiche di ossigeno terapeutico allo stato liquido in appositi contenitori denominati “Unità Base” e fornitura periodica di dispositivi medici e materiale di consumo ad uso accessorio, programmati in funzione della terapia (LOX); fornitura di concentratori di ossigeno e del relativo materiale di consumo (COX)
- servizio di messa a disposizione, ove previsto, di una “Unità Portatile” per garantire la mobilità al paziente secondo prescrizione medica (LOX);
- servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria ((LOX e COX);
- applicativo informatico per la gestione del paziente e della fornitura di ossigeno comprendente tutti i dati richiesti del flusso informativo mensile obbligatorio (LOX e COX);
- piano in caso di subentro, alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico (LOX e COX).

L'esatta definizione di dettaglio dei singoli servizi sopra citati, ovvero le condizioni, i requisiti, i termini e le modalità, sono stabiliti, oltre che nel presente Documento, nel Capitolato Tecnico e nei pertinenti allegati.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della CUC Regione Sicilia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Con la stipula del contratto d'appalto con le aziende aderenti alla Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia come indicate nel Capitolato d'onori, a prestare i seguenti servizi dettagliati nel capitolato tecnico.

I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

Le prestazioni oggetto del servizio verranno remunerate con corrispettivo a canone secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente atto.

Art. 2 DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di attivazione della Convenzione stessa e fatti salvi il rinnovo e l'eventuale proroga tecnica. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione contraente potrà emettere Ordinativi di fornitura nei confronti dell'Aggiudicatario per l'approvvigionamento dei servizi oggetto della Convenzione.

2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto.

Art. 3 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto dell'appalto, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al capitolato tecnico.

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto specificatamente indicato dal capitolato tecnico.

Articolo 4 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'Ufficio Speciale C.U.C. - Regione Siciliana.

In particolare, pena l'applicazione delle penali, come determinate nel Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare alla C.U.C. - Regione Siciliana ogni modificazione e/ od integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/ integrativo;

- b) inviare alla C.U.C. - Regione Siciliana con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) comunicare tempestivamente alla C.U.C. - Regione Siciliana ed agli Enti del S.S.R. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale;
- d) il Fornitore si obbliga, altresì, a prestare detti servizi nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica.

ART. 5 VERIFICHE, MONITORAGGIO, PENALI E CAUZIONE DEFINITIVA

Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti ed alla C.U.C. Regione Siciliana, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti.

In ogni caso, le Amministrazioni contraenti hanno l'obbligo di verificare la regolare esecuzione dei servizi e di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, l'Ufficio Speciale C.U.C. Regione Siciliana si riserva di risolvere la Convenzione di tal che conseguentemente anche i contratti che ne derivano perderanno efficacia.

Gli Enti del S.S.R. provvederanno nel corso dell'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/ 2016, alla verifica di conformità per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto intermini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione od affidamento.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione all'Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana per gli adempimenti successivi.

La C.U.C. Regione Siciliana potrà, comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzioni ed a verificare periodicamente la rispondenza del servizio erogato agli *standards* previsti in Convenzione.

In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere all'Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana con periodicità almeno trimestrale alcuni dati ai fini reportistici con riguardo ai servizi espletati ed alla loro fatturazione.

I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico.

La mancata produzione od il ritardo nella trasmissione dei reports comporterà l'applicazione automatica delle penali per l'importo determinato dal Capitolato Tecnico.

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, l'Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali.

Le verifiche ispettive potranno riguardare:

- le prescrizioni previste nel capitolato tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- gli aspetti/ requisiti attinenti al prodotto che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti od al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione contraente interessata alla singola fornitura o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento sanzionatorio, all'Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto alla Amministrazione (ed all'Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana), nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione contraente ed all'Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio delle medesime Amministrazioni, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/od il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere lo obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inteso che ciascuna Amministrazione contraente escuterà dalla ditta aggiudicataria la **cauzione definitiva** quantificandola avendo riguardo all'importo di aggiudicazione del proprio contratto nonché potrà regolamentare, nel rispetto delle previsioni di cui al Capitolato Tecnico, la procedura di contestazione dell'inadempimento anche attraverso previsioni aggiuntive/ migliorative per la stessa.

Articolo 6 RISOLUZIONE

1. La presente Convenzione ed i contratti attuativi potranno essere risolti al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, d.lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:

- a) la fornitura abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione/ dei contratti attuativi;
- d) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto conseguente alla convenzione, beni che non abbiano i requisiti di conformità e/ o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
- e) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/ o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica;
- f) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della singola Amministrazione contraente;
- g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal Capitolato Tecnico (all'art.9).
- h) nel caso di violazione di una delle obbligazioni relative alla Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali, Diritti d'autore, Tracciabilità dei flussi finanziari, Protocollo di legalità;

2. La C.U.C. - le Amministrazioni contraenti, in ogni caso, procederanno a risolvere la Convenzione ed ai contratti attuativi al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, d.lgs. 50/2016, in particolare quando:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi appalti ed è sempre causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Articolo 7 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. n. 50/ 2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, i contratti collettivi in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Articolo 8 RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni contraenti o la C.U.C. Regione Siciliana

hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare agli Enti del S.S.R.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice della Privacy).

La C.U.C. Regione Siciliana tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Gli Enti del S.S.R. ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a C.U.C. Regione Siciliana da parte dei medesimi Fornitori e/ o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d.lgs. n. 196/ 2003 e ss.mm.ii. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 9 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile della Fornitura, con incarico di essere il referente responsabile in ordine a ciascun contratto attuativo della Convenzione nei confronti della singola Amministrazione contraente e della C.U.C. Regione Siciliana per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi e della Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura dovrà darne immediata comunicazione scritta alla singola Amministrazione contraente ed alla C.U.C. Regione Siciliana.

Articolo 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di appalto/ la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1, del Codice dei Contratti.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni contraenti e la C.U.C. Regione Siciliana, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di Fornitura e la Convenzione.

E' ammesso il subappalto con i limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 entro la percentuale dell'importo complessivo del contratto e per le parti del servizio come indicato dal Fornitore in sede di gara. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante e presso le Amministrazioni contraenti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

b) che al momento del deposito del contratto di subappalto (a conferma di quanto dichiarato in domanda di partecipazione alla procedura ed in DGUE) l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante e dell'Amministrazione contraente.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Articolo 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, gli Enti del S.S.R., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza necessità di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, i singoli Contratti di Fornitura nelle ss. ipotesi :

- in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- in cui siano intervenute a carico del fornitore sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231/ 2001, che impediscano allo stesso di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in cui il controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. abbia avuto esito negativo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 12 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLI - PATTI

Conformemente a quanto statuito dal Patto di Integrità e dai Protocolli, il fornitore accetta espressamente le clausole contemplate dal Patto e dai Protocolli allegati al capitolato d'oneri, pubblicato nella sezione ad essa riservata sul sito della C.U.C. Regione Siciliana.

Il fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Il fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al comma precedente, al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Il fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto od al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all' art.10 del D.P.R. n. 252/ 1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell' impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della singola Amministrazione contraente del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto od al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

ART. 13 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione della fornitura oggetto di ciascun contratto d'appalto sono indicati nell'Offerta Economica.

I corrispettivi dell'appalto sono soggetti ad i.v.a. di legge, pertanto la presente Convenzione è soggetta all'imposta fissa di registro a carico del Fornitore.

ART. 14 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della CUC Regione Sicilia, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 16 - CLAUSOLA FINALE

La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano, „quindi, di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/ o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità od inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della C.U.C. Regione Siciliana e/ o degli Enti del S.S.R. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti di legge.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto e nell'interesse adeguatamente motivato da parte della singola Amministrazione contraente.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per le controversie sorte relativamente alla presente Convenzione stipulata tra la C.U.C. - Regione Siciliana è competente il Foro di Palermo.

Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e dell'Ufficio Speciale CUC Regione Sicilia, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Palermo, li 24.05.2024

*Il Dirigente dell'Ufficio Speciale della Centrale Unica di
Committenza della Regione Siciliana
Avv. Roberta Milazzo*



ROBERTA MILAZZO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
01.07.2024 12:01:29
GMT+00:00

*IL FORNITORE
Il Legale Rappresentante
Claudio Grigato*

Il sottoscritto Claudio Grigato, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate negli articoli dal n. 2 al n. 17 della presente Convenzione.

Palermo/Saronno, li 24.05.2024

Il Legale rappresentante del Fornitore

Claudio Grigato

Prot. 71306

01-07-2024

Acc. C

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Ufficio speciale

"Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi"

centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it

Prot. n. 0003395

Palermo, 01 luglio 2024

Ai Provveditorati delle Aziende in indirizzo:

ASP Enna

provveditorato@pec.asp.enna.it

ASP Messina

direttore.generale@pec.asp.messina.it

e p.c.

RTI NIPPON GASES PHARMA S.R.L. - NIPPON
GASES PHARMA SUD S.R.L.

ngpharma@pec.it

Oggetto: Procedura iniziativa SDAPA nel portale CONSIP, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R.

Con riferimento alla procedura in oggetto si trasmette, con la presente, la Convenzione debitamente sottoscritta per i lotti nn. 7 e 10.

Si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento.

*Il Funzionario Direttivo
f.to Dott. Fabio Delmonte*

**Il Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza
Avv. Roberta Milazzo**



ROBERTA
MILAZZO
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
27.06.2024
14:15:42
GMT+00:00

REGIONE SICILIANA



**UFFICIO SPECIALE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E
SERVIZI**

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PROCEDURA TELEMATICA, TRAMITE SDAPA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE d'interesse per gli Enti del S.S.R. Regione Siciliana**

LOTTO 7 - CIG 9564700023

LOTTO 10 - CIG 956470329C

TRA

Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Economia (di seguito CUCRS), con sede in Palermo via Notarbartolo, 17, P.IVA.02711070827, in persona del Dirigente-Responsabile, Avv. Roberta Milazzo;

E

Nippon Gases Pharma s.r.l., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 19, capitale sociale Euro 20.108.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 08418370964, P. IVA 08418370964, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Paolo Tirone, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo comprendente, oltre alla stessa, la mandante Nippon Gases Pharma Sud s.r.l. con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 19, capitale sociale Euro 100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 00438170680, P. IVA 00438170680 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "*Fornitore*")

PREMESSO

a) che con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 58 del 22 luglio 2015, la CUC

Regione Siciliana è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in l. 23 giugno 2014 n. 89);

b) che l'Ufficio Speciale - CUC Regione Siciliana, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal D.P.C.M. 11.7.2018, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per l'affidamento "servizi di Ossigenoterapia domiciliare d'interesse per gli Enti del S.S.R";

c) che con il D.D. n. 152 del 22/12/2022 è stata indetta apposita procedura tramite SDAPA, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R., del valore complessivo dell'appalto di € 327.177.107,895 (€ 237.946.987,56 quale base d'asta per quattro anni, € 59.486.746,89 quale rinnovo per un anno ed € 29.743.373,445 per eventuale proroga tecnica) della durata di quattro anni (Numero Gara ANAC 8866977) in ventuno lotti;

d) che con il D.D. n. 27 dell'8 marzo 2023 la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana ha decretato l'annullamento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., dell'iniziativa di gara telematica (n. 3369852) mediante SDAPA nel portale CONSIP stante la rettifica degli atti di gara intervenuta successivamente alla pubblicazione, ed ha pubblicato una nuova iniziativa SDAPA nel portale CONSIP, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R., del valore complessivo dell'appalto di € 325.698.196,32 (€ 236.871.415,51 quale base d'asta per quattro anni, € 59.217.853,88 quale rinnovo per un anno ed € 29.608.926,94 per eventuale proroga tecnica) della durata di quattro anni (Numero Gara Anac 8866977), in ventuno lotti;

e) che con D.D. 52 del 17 aprile 2024 è stata aggiudicata la procedura, tramite SDAPA, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi di Ossigenoterapia domiciliare" d'interesse per gli Enti del S.S.R., della durata di 4 anni, in ventuno lotti;

f) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti né tantomeno l'Ufficio Speciale CUC Regione Siciliana, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di stipulare fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, i contratti della/e forniture con le Amministrazioni contraenti, che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

g) che i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso la stipula di contratti nei quali saranno indicati l'esatto importo della/e fornitura/e

richiesta/e ed il luogo di esecuzione;

h) che il Fornitore manifesta la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, il Capitolato d'oneri, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

k) che il Fornitore, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei documenti di gara e di avere particolarmente preso in considerazione quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

l) che la presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato in forma di scrittura privata, con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 179/2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'art. 6, comma 6, del d.l. 23 dicembre 2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene quanto segue

ART. 1 OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

Oggetto della presente Convenzione è la prestazione da parte del Fornitore dei *“servizi di Ossigenoterapia domiciliare con terapia da effettuarsi mediante l'utilizzo di ossigeno liquido (LOX) o di concentratore di ossigeno (COX)”* d'interesse per gli Enti del S.S.R.

In particolare, costituiscono oggetto del servizio, le seguenti forniture / attività:

- servizio di call center (LOX e COX);
- formazione (LOX e COX);
- servizio di consegna e prima installazione presso il domicilio (LOX e COX);
- fornitura periodica di confezioni farmaceutiche di ossigeno terapeutico allo stato liquido in appositi contenitori denominati “Unità Base” e fornitura periodica di dispositivi medici e materiale di consumo ad uso accessorio, programmati in funzione della terapia (LOX); fornitura di concentratori di ossigeno e del relativo materiale di consumo (COX)

- servizio di messa a disposizione, ove previsto, di una “Unità Portatile” per garantire la mobilità al paziente secondo prescrizione medica (LOX);
- servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria ((LOX e COX);
- applicativo informatico per la gestione del paziente e della fornitura di ossigeno comprendente tutti i dati richiesti del flusso informativo mensile obbligatorio (LOX e COX);
- piano in caso di subentro, alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico (LOX e COX).

L'esatta definizione di dettaglio dei singoli servizi sopra citati, ovvero le condizioni, i requisiti, i termini e le modalità, sono stabiliti, oltre che nel presente Documento, nel Capitolato Tecnico e nei pertinenti allegati.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della CUC Regione Sicilia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Con la stipula del contratto d'appalto con le aziende aderenti alla Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia come indicate nel Capitolato d'oneri, a prestare i seguenti servizi dettagliati nel capitolato tecnico.

I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

Le prestazioni oggetto del servizio verranno remunerate con corrispettivo a canone secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente atto.

Art. 2 DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di attivazione della Convenzione stessa e fatti salvi il rinnovo e l'eventuale proroga tecnica. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione contraente potrà emettere Ordinativi di fornitura nei confronti dell'Aggiudicatario per l'approvvigionamento dei servizi oggetto della Convenzione.
2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto.

Art. 3 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto dell'appalto, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al capitolato tecnico.

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto specificatamente indicato dal capitolato tecnico.

Articolo 4 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'Ufficio Speciale C.U.C. - Regione Siciliana.

In particolare, pena l'applicazione delle penali, come determinate nel Capitolato Tecnico, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla C.U.C. - Regione Siciliana ogni modificazione e/ od integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/ integrativo;
- b) inviare alla C.U.C. - Regione Siciliana con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) comunicare tempestivamente alla C.U.C. - Regione Siciliana ed agli Enti del S.S.R. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale;
- d) il Fornitore si obbliga, altresì, a prestare detti servizi nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica.

ART. 5 VERIFICHE, MONITORAGGIO, PENALI E CAUZIONE DEFINITIVA

Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti ed alla C.U.C. Regione Siciliana, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti.

In ogni caso, le Amministrazioni contraenti hanno l'obbligo di verificare la regolare esecuzione dei servizi e di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, l'Ufficio Speciale C.U.C. Regione Siciliana si riserva di risolvere la Convenzione di tal ché conseguentemente anche i contratti che ne derivano perderanno efficacia.

Gli Enti del S.S.R. provvederanno nel corso dell'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/ 2016, alla verifica di conformità per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto intermini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di

aggiudicazione od affidamento.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione all'Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana per gli adempimenti successivi.

La C.U.C. Regione Siciliana potrà, comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzioni ed a verificare periodicamente la rispondenza del servizio erogato agli *standards* previsti in Convenzione.

In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere all'Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana con periodicità almeno trimestrale alcuni dati ai fini reportistici con riguardo ai servizi espletati ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico.

La mancata produzione od il ritardo nella trasmissione dei reports comporterà l'applicazione automatica delle penali per l'importo determinato dal Capitolato Tecnico.

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, l'Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali.

Le verifiche ispettive potranno riguardare:

- le prescrizioni previste nel capitolato tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- gli aspetti/ requisiti attinenti al prodotto che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti od al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all' applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione contraente interessata alla singola fornitura o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento sanzionatorio, all'Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto alla Amministrazione (ed all'Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana), nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all' Amministrazione contraente ed all'Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio delle medesime Amministrazioni, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/od il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere lo obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inteso che ciascuna Amministrazione contraente escuterà dalla ditta aggiudicataria la **cauzione definitiva** quantificandola avendo riguardo all'importo di aggiudicazione del proprio contratto nonché potrà regolamentare, nel rispetto delle previsioni di cui al Capitolato Tecnico, la procedura di contestazione dell'inadempimento anche attraverso previsioni aggiuntive/ migliorative per la stessa.

Articolo 6 RISOLUZIONE

1. La presente Convenzione ed i contratti attuativi potranno essere risolti al verificare di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, d.lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:

- a) la fornitura abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione/ dei contratti attuativi;
- d) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto conseguente alla convenzione, beni che non abbiano i requisiti di conformità e/ o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
- e) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/ o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica;
- f) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della singola Amministrazione contraente;
- g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal Capitolato Tecnico (all'art.9).
- h) nel caso di violazione di una delle obbligazioni relative alla Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali, Diritti d'autore, Tracciabilità dei flussi finanziari, Protocollo di legalità;

2. La C.U.C. - le Amministrazioni contraenti, in ogni caso, procederanno a risolvere la Convenzione ed ai contratti attuativi al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, d.lgs. 50/2016, in particolare quando:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi appalti ed è sempre causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Articolo 7 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. n. 50/ 2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, i contratti collettivi in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Articolo 8 RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o

predisposto in esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni contraenti o la C.U.C. Regione Siciliana

hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare agli Enti del S.S.R.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice della Privacy).

La C.U.C. Regione Siciliana tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Gli Enti del S.S.R. ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a C.U.C. Regione Siciliana da parte dei medesimi Fornitori e/ o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d.lgs. n. 196/ 2003 e ss.mm.ii. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 9 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile della Fornitura, con incarico di essere il referente responsabile in ordine a ciascun contratto attuativo della Convenzione nei confronti della singola Amministrazione contraente e della C.U.C. Regione Siciliana per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi e della Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura dovrà

darne immediata comunicazione scritta alla singola Amministrazione contraente ed alla C.U.C. Regione Siciliana.

Articolo 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di appalto/ la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1, del Codice dei Contratti.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni contraenti e la C.U.C. Regione Siciliana, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di Fornitura e la Convenzione.

E' ammesso il subappalto con i limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 entro la percentuale dell'importo complessivo del contratto e per le parti del servizio come indicato dal Fornitore in sede di gara. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante e presso le Amministrazioni contraenti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

b) che al momento del deposito del contratto di subappalto (a conferma di quanto dichiarato in domanda di partecipazione alla procedura ed in DGUE) l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante e dell'Amministrazione contraente.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Articolo 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, gli Enti del S.S.R., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3,

comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza necessità di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, i singoli Contratti di Fornitura nelle ss.ipotesi :

- in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- in cui siano intervenute a carico del fornitore sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231/ 2001, che impediscano allo stesso di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in cui il controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. abbia avuto esito negativo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 12 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLI - PATTI

Conformemente a quanto statuito dal Patto di Integrità e dai Protocolli, il fornitore accetta espressamente le clausole contemplate dal Patto e dai Protocolli allegati al capitolato d'oneri, pubblicato nella sezione ad essa riservata sul sito della C.U.C. Regione Siciliana.

Il fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Il fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al comma precedente, al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogniconseguente iniziativa.

Il fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto od al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all' art.10 del D.P.R. n. 252/ 1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell' impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della singola Amministrazione contraente del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

ART. 13 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione della fornitura oggetto di ciascun contratto d'appalto sono indicati nell'Offerta Economica.

I corrispettivi dell'appalto sono soggetti ad i.v.a. di legge, pertanto la presente Convenzione è soggetta all'imposta fissa di registro a carico del Fornitore.

ART. 14 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della CUC Regione Sicilia, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 16 - CLAUSOLA FINALE

La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/ o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità od inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della C.U.C. Regione Siciliana e/ o degli Enti del S.S.R. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti di legge.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto e nell'interesse adeguatamente motivato da parte della singola Amministrazione contraente.

ART. 17 FORO COMPETENTE


Per le controversie sorte relativamente alla presente Convenzione stipulata tra la C.U.C. - Regione Siciliana

è competente il Foro di Palermo.

Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e dell'Ufficio Speciale CUC Regione Sicilia, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Palermo, li 13.06.2024

*Il Dirigente dell'Ufficio Speciale della Centrale Unica di
Committenza della Regione Siciliana
Avv. Roberta Milazzo*



ROBERTA
MILAZZO
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
01.07.2024
11:27:01
GMT+00:00

IL FORNITORE
*Il Legale Rappresentante
Paolo Tirone*

Firmato
digitalmente da

Paolo Tirone

**CN = Paolo
Tirone
C = IT**

Il sottoscritto Paolo Tirone, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate negli articoli dal n. 2 al n. 17 della presente Convenzione.

Palermo/Milano, li 13.06.2024

Il Legale rappresentante del Fornitore

Paolo Tirone

Firmato
digitalmente da

Paolo Tirone

**CN = Paolo
Tirone
C = IT**

Conto ordinante:	IT08P0306901009100000072421-NIPPON GASES PHARMA SRL		
Ragione Sociale:	NIPPON GASES PHARMA SRL	Codice SIA/CUC:	BRUQN/1227923S
Codice Fiscale:	08418370964		
Rif. Flusso:	33004 87671931 17335	Data:	28.10.2024 14:50:14
Tipologia:	Credit transfer	Stato:	Ricevuta da Banca

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Banca	-	Data Esito:	-
Ragione Sociale:	-	Codice SIA/CUC:	BRUQN/1227923S
Conto di addebito	-	Totale	-
Nome Flusso orig	-	Disp. Tot	-
Data/ora ult msg	-	Disp. lav	-
Data esecuzione	-	Urgente	-
Debitore effettivo	-		
Motivazione	-		

Dati Disposizione:

Data creazione:	28.10.2024	Importo da trasferire:	490,00 EUR
Data richiesta esecuzione:	28.10.2024		
Tipo di bonifico:	Credit transfer	Finalità di pagamento:	SUPP - Pagamento Fornitori
Tipo commissione:	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento:	TRF - Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito a Ordinate

Debitore effettivo:	-		
Identificativo fiscale:	null		
Urgente	NO	Priorità	Normal
Bonifico Istantaneo	NO		

Beneficiario: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
 Viale A. Diaz 7
 Viale A. Diaz 7

Identificativo fiscale:	-	Persona Fisica:	-
Conto beneficiario:	IT53S0100516800000000218000	Codice Swift:	-
Tipo codice:	-	Codice:	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End-to-end: 71094132 2024-10-28 1
 Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri) Azienda Sanitaria Provinciale di Enna - FT. SP LOTTO 8 RTI NIPPON GAS - FT. SP LOTTO 7 NIPPON GASES P -

Altri Addebiti - Finanziamento:	-	Data Scadenza Finanziamento:	-
---------------------------------	---	------------------------------	---

A22. 0

Dettaglio Pagamento

Ordinante		
Ordinante	SICO SOCIETA'ITALIANA CARBURO	C.F/P.IVA 00807970157
IBAN	IT93G0623050520000015178826	BICFI CRPPIT2P
ABI	06230	CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

Beneficiario		
Beneficiario	ASP ENNA	
IBAN	IT53S0100516800000000218000	BICFI

Dati bonifico			
Data esecuzione	15/10/2024	Importo	245,00
Rif. Ordinante	9709651728984229056	Tipologia Bonifico	SEPA
Priorità di esecuzione		Addebito unico in conto	-
Identificativo disposizione (in distinta)	1		
Causale ABI			
Causale ISO	OTHR - OtherPayment Altre tipologie di pagamento		

Descrizione pagamento	
Descrizione	In SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA
Testo libero	DOMICILIARE LOTTO 6 - SICO SPA

Esito	
Esito ordinante	TRF
CRO/CRI	
Esito al beneficiario	
Destinatario esito	
Identificativo destinatario esito al beneficiario (CUC)	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45891418	Data richiesta	11/10/2024	Scadenza validità	08/02/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NIPPON GASES PHARMA SUD SRL
Codice fiscale	00438170680
Sede legale	VIA BENIGNO CRESPI, 19 20159 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45540489	Data richiesta	26/09/2024	Scadenza validità	24/01/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SICO SPA SOC.ITALIANA CARBURO OSSIGENO
Codice fiscale	00807970157
Sede legale	VIA PARINI, 9 20121 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_45540895	Data richiesta	26/09/2024	Scadenza validità	24/01/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NIPPON GASES PHARMA SRL
Codice fiscale	08418370964
Sede legale	VIA BENIGNO CRESPI, 19 20159 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Nippon Gases Pharma S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.
Cap. Soc. € 20.108.000 i.v. - R.I. di MI-MB-LO / C.F. / P. IVA 08418370964 - R.E.A. MI - 2024608
Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
Tel. 02771191 - Fax 0277119601 - pec: ngpharma@pec.it
Servizio clienti 011 22 08 911 - e-mail: info.italy@nippongases.com
www.nippongases.it

Spett.le

ASP ENNA

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'UFFICIO SPECIALE- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA REGIONE SICILIANA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SANITA'. NUMERO GARA ANAC 8866977 - LOTTO 7 - CIG: 97321307BC

DICHIARAZIONE

(Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000)

Il sottoscritto Paolo Tirone, nato a Torino il 28.06.1963, C.F. TRNPLA63H28L219I, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante della Nippon Gases Pharma S.r.l., società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 19, tel. n. 02/771191, fax. N 02/77119601, e riferimenti ai quali inviare le comunicazioni relative alle gare; ngpharma@pec.it, gare.pharma@nippongases.com, C.F./P. IVA 08418370964, domiciliato per la carica presso la sede legale della società,

consapevole delle responsabilità penali che assumono, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come da dichiarazione allegata;
- L'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68 del 12.03.1999;
- Che il responsabile del servizio è il Dottor Maurizio Curcio, nato a Napoli (NA) il 06.04.1966;
- Che il responsabile della sicurezza è il Signor Parasileno Gennaro, nato a Torino (TO), il 04/09/1964.

Milano, 16.10.2024

NIPPON GASES PHARMA SRL
(documento firmato digitalmente)
Il Direttore Generale
Paolo Tirone



Nippon Gases Pharma Sud S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.

Cap. Soc. € 100.000 i.v. - R.I. di MI-MB-LO / C.F. / P. IVA 00438170680 - R.E.A. MI - 2671159

Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano

Tel. 02771191 - Fax 0277119601 - pec: ngpharmasud@pec.it

Sede Amministrativa e Operativa: Via Aterno, 58 - 65128 Pescara

Tel. 0854311988 - Fax 08552696 - Numero verde 800 019676

e-mail: info-ngpharmasud@nippongases.com - www.nippongases.it

Spett.le

ASP ENNA

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL'UFFICIO SPECIALE- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA REGIONE SICILIANA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE NELL'AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SANITA'. NUMERO GARA ANAC 8866977 - LOTTO 7 - CIG: 97321307BC

DICHIARAZIONE

(Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000)

Il sottoscritto Alessandro Granata, nato a Roma il 07/03/1963 ivi residente in via Bruno Serotini n. 59, C.F. GRNLSN63C07H501S in qualità di Amministratore Delegato dell'impresa Nippon Gases Pharma Sud S.r.l. - C.F./P. IVA 00438170680 - società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 19, tel. n. 02.771191, fax. n. 02.77119601, e riferimenti ai quali inviare le comunicazioni relative alle gare ngpharmasud@pec.it, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, consapevole della responsabilità penale che assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come da dichiarazione allegata;
- Che la scrivente società non è tenuta all'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68 del 12.03.1999 in quanto il numero dei dipendenti è pari a 13;
- Che il responsabile del servizio è il Dottor Maurizio Curcio, nato a Napoli (NA) il 06.04.1966;
- Che il responsabile della sicurezza è il Signor Alessandro Granata, nato a Roma (RM), il 07/03/1963.

Milano, 23.10.2024

NIPPON GASES PHARMA SUD SRL

(documento firmato digitalmente)

L'Amministratore Delegato

Alessandro Granata



UNIONE EUROPEA

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / EUROPEISKA UNIONEN
DEN EUROPEISKE UNION / EUROPAISCHE UNION
EUROOPA LIIT / EYROPÄISET YHDISTYKSET
EUROPEAN UNION / UNION EUROPEE
UNION EUROPEENNE / AN TAONTAS EORPACH
EUROPSKA UNIA / EUROPA SĄWIENIĄ / EUROPA SAJUNGA
EUROPAJ UNIO / UNIONI EUROPEA
EUROPESE UNIE / UNIA EUROPEJSKA
UNIÃO EUROPEA / UNIUNEA EUROPEANĂ
EUROPSKA UNIA / EVROPSKA UNIA
EUROPEAN UNION / EUROPEISKA UNIONEN

REPUBBLICA ITALIANA

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА / ITALSKÁ REPUBLIKA
DEN ITALIENSKE REPUBLIK / ITALIENSISCHE REPUBLIK
ITAALIA VABARIIK / ITAANKH DIMOKRATIA
THE ITALIAN REPUBLIC / REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIQUE ITALIENNE / POBLAČHT NA HODDAILE
TALIANSKA REPUBLIKA / TALIJAS REPUBLIKA / TALIJOS RESPUBLIKA
OLASZ KÖZTÁRSASÁG / REPUBLIKA TALJANA
ITALIANSE REPUBLIK / REPUBLIKA WŁOSKA
REPÚBLICA ITALIANA / REPUBLICA ITALIANA
TALIANSKA REPUBLIKA / REPUBLIKA ITALIA
ITALIAN TASAVALTA / REPUBLIKEN ITALIEN

PASSAPORTO

ΠΑΣΠΟΡΤ / CESTOVNI PAS / PAS / REISEPASS / PASS / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ /
PASSPORT / PASAPORTE / PASSEPORT / PAS / FOTO UNICA / PASE / PASAS /
ÚTLÉVĚL / PASSAPORT / PASPOORT / PASPOORT / PASSAPORTE /
PASAPORT / CESTOVNÝ PAS / POTNI LIST / PASSI / PASS

YB7263418

Pagina riservata all'autorità / Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités
compétentes pour délivrer le passeport

5

Página riservata all'autorità / ΣΤΡΑΝΙЦΑ ЗА ΟΡΓΑΝΗΤΗ ΗΛ ΒΛΑСТТА / Úřední záznamy / Forbeholdt de
pasudstedende myndigheder / Amfliche Vermerke / Ametialasteks märkusteks / Προοριζεται για τις
αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση του διαβατηρίου / Page reserved for issuing authorities
/ Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page réservée aux autorités
compétentes pour délivrer le passeport / Tagairiti / Stranica za službene bilješke / Št lappuse lr paredzēta
Izdevējstādei / Puolapis, skirtas pasą išdavusiai įstaigai / A hatóságok számára fenntartott oldal / Pàgina
riservata għall-awtoritajiet / Opmerkingen van bevoegde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Pàgina
riservada às entidades competentes para emitir o passaporte / Pagina rezervata autoritatii / Úradné záznamy
/ Stran rezervirana za pristojni organ / Viranomaisia varten / Myndighets noteringar

QUESTURA DI ROMA

- Il presente passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.
- This passport is valid for all Countries whose Governments are recognized by the Italian Government.
- Ce passeport est valable pour tous les Pays dont les Gouvernements sont reconnus par le
Gouvernement Italien.

4

Contributo Amministrativo Pagato

PER IL MINISTRO
IL QUESTORE





Nippon Gases Pharma S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.
Cap. Soc. € 20.108.000 i.v. - R.I. di MI-MB-LO / C.F. / P. IVA 08418370964 - R.E.A. MI - 2024608
Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
Tel. 02771191 - Fax 0277119601 - pec: ngpharma@pec.it
Servizio clienti 011 22 08 911 - e-mail: info.italy@nippongases.com
www.nippongases.it

**DICHIARAZIONE
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)**

Il sottoscritto Paolo Tirone, nato a Torino il 28.06.1963, C.F. TRNPLA63H28L219I, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante della Nippon Gases Pharma S.r.l., società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 19, tel. n. 02/771191, fax. N. 02/77119601, e riferimenti ai quali inviare le comunicazioni relative alle gare; ngpharma@pec.it, gare.pharma@nippongases.com, C.F./P. IVA 08418370964, domiciliato per la carica presso la sede legale della società,

consapevole delle responsabilità penali che assumono, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

Rif.to art 80. Comma 1, D.lgs 50/2016

Ai sensi dell'art. 80 comma 1, che la sottoscritta, il direttore tecnico, i soggetti muniti di rappresentanza, i soggetti con funzione di direzione e di vigilanza e il socio unico e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a];
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b];
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2611 del codice civile; [Art. 80 comma 1, lettera b bis];
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c];
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d];
- delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e];
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g];

Rif.to art.80, commi 2-3:

- Ai sensi dell'art. 80 comma 2, che a carico proprio, del direttore tecnico, di tutti i soggetti muniti di rappresentanza, dei soggetti con funzione di direzione e di vigilanza, del socio unico, di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, e dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia
- ai sensi dell'art. 80 comma 3, che:
 - i soggetti cessati dalla carica sono i seguenti:
 - Paolo Giovanni Ronzi, nato a Torino il 04.08.1978 e ivi residente in c.so Vinzaglio n. 21, C.F. RNZPGV78M04L219D cessato dalla carica in data 29.02.2024;
 - Sannino Fabio, nato a Bergamo il 23.11.1962 e residente in Romano di Lombardia (BG) in via Duca d'Aosta n. 4, C.F. SNNFBA62S23A794T, cessato dalla carica in data 28.06.2024;
 - Antonio D'Ettore, nato a Pulsano (TA) il 03.05.1972 e residente in Torino in via Nicola Fabrizi n. 39, C.F. DTTNTN72E03H090D, cessato dalla carica in data 01.07.2024.

Rif.to art. 80, comma 4:

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e non, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

Rif.to art. 80 comma 5:

- a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a];
- b. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b];
- c. che la sottoscritta, il direttore tecnico, i soggetti muniti di rappresentanza, i soggetti con funzione di direzione e di vigilanza, il socio unico ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità [Art. 80 comma 5, lettera c];
- d. che la sottoscritta, il direttore tecnico, i soggetti muniti di rappresentanza, i soggetti con funzione di direzione e di vigilanza, il socio unico, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non hanno fornito, anche per negligenza, informazioni false o



**NIPPON
GASES**
Healthcare

ai soggetti suscettibili di influenza
hanno emesso le informazioni dovute
comma 5, lettera c-bis];

Nippon Gases Pharma S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.
C.a. n. 628/108/001 - R.U. n. 18 - I.C. n. 10 - IVA n. 09118700961 - P.E.A.M. 202/609
Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
Servizio clienti 011 22 08 911 - e-mail: info.italy@nippongases.com
www.nippongases.it

- e. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa [Art. 80 comma 5, lettera c-ter];

Per doverosa e necessaria completezza di informazione ed in ossequio all'obbligo di non frapporre alcun filtro alla valutazione dell'Amministrazione, la scrivente comunica che:

1. Con provvedimento del 21.12.2016, notificato in data 19.1.2017, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condannato Ossigas S.r.l. (società fusa per incorporazione in Rivoira Pharma S.r.l. con atto avente efficacia dal 31.12.2016) ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione a contestati accordi anticoncorrenziali nel mercato della ossigenoterapia e della ventiloterapia domiciliare in Campania.

Si evidenzia che i contestati accordi anticoncorrenziali sono stati posti in essere dalla società Ossigas S.r.l. in un periodo (compreso tra il 2012 e il 2014) antecedente rispetto all'acquisizione e alla fusione da parte di Rivoira Pharma S.r.l. (ora Nippon Gases Pharma S.r.l.), la quale, pertanto, risulta del tutto estranea alle pratiche sopra citate.

Si specifica inoltre che nessuno degli amministratori e/o procuratori che rivestivano cariche in Ossigas S.r.l. nel periodo in cui si sono verificati i fatti oggetto di contestazione è o è mai stato titolare di poteri in Rivoira Pharma S.r.l. (ora Nippon Gases Pharma S.r.l.)

E' opportuno, altresì, aggiungere che il ramo d'azienda della Ossigas S.r.l. relativo alla ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare è stato ceduto alla società Magaldi Life S.r.l. con efficacia a far data dal 31 dicembre 2016.

Infine, si segnala che Ossigas S.r.l. ha posto in essere programmi di compliance antitrust, che si sono declinati in seminari cui ha partecipato il personale che opera nelle aree sensibili sotto il profilo antitrust. In considerazione degli stessi, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riconosciuto ad Ossigas S.r.l. una circostanza attenuante che ha comportato una riduzione della sanzione nella misura del 5%.

2. Con nota del 10.01.2019 il Ministero della Difesa- Aeronautica Militare Italiana Comando Aeroporto "M. De Bernardi" - Pratica di Mare ha applicato alla nostra società una penale pari ad euro 329,10 per un ritardo nella consegna delle bombole oggetto della fornitura.

Il ritardo è stato dovuto al fatto che l'ordine, oltre ad avere per oggetto prodotti con caratteristiche meno comuni rispetto agli standard in uso (bombole con attacco AFNOR, norma meno diffusa in Italia rispetto alla norma UNI) è pervenuto in un periodo di eccezionale e generalizzata difficoltà dovuta alla definitiva entrata in vigore della disposizione AIFA di divieto di uso di bombole ossigeno medicinale di proprietà privata - terze parti diverse dal produttore o tal titolare AIC - indicazione disposta per la prima volta con comunicato del 03.04.2015, più volte prorogata e oggetto di interventi da parte delle associazioni di categoria ed entrata definitivamente in vigore dallo 01.02.2018).



**NIPPON
GASES**

Healthcare

Nippon Gases Pharma S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.

Quanto sopra ha provocato, nel periodo di esecuzione del contratto, difficoltà - oggettive e non imputabili in particolare da parte di ospedali e farmacie, che si sono trovati nell'impossibilità di riempire bottiglie proprie.

La nostra società ha, a tal proposito, disposto le seguenti azioni correttive affinché non si verificano più problematiche analoghe:

-acquisto di nuovi contenitori, al fine di non trovarsi più in difficoltà nel far fronte all'incremento delle richieste da parte di enti/ditte terze;

- monitoraggio delle giacenze presso i clienti, con relativa richiesta di restituzione dei contenitori fermi presso la stazione appaltante, in modo da disporre di adeguate scorte.

In ogni caso pare evidente che l'esiguità dell'importo della penale e le ragioni del ritardo nella consegna non pregiudicano la generale serietà ed affidabilità della Rivoira Pharma (ora Nippon Gases Pharma S.r.l.).

- f. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; [Art. 80 comma 5, lettera c-quater];
- g. che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d];
- h. di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e];
- i. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f];
- l. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere [Art. 80 comma 5, lettera f-bis];
- m. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti [Art. 80 comma 5, lettera f-ter];
- n. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g];
- o. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h];
- p. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art 17, L. 68/99) [Art. 80 comma 5, lettera i];
- q. che la sottoscritta, il direttore tecnico, i soggetti muniti di rappresentanza, i soggetti con funzione di direzione e di vigilanza, il socio unico e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, pur non essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli dagli art 317 e 629 del codice penale del codice penale aggravati ai sensi dell'art 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno ommesso di denunciare i fatti



**NIPPON
GASES**
Healthcare

Nippon Gases Pharma S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.

Cap. Soc. € 20.000.000 - R.I. di Milano 0641460015 - P.IVA 08418370964 della F.I.A. 24/2024/5098

Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano

Telefono: +39 02 77119601 - Fax 02 77119601 - pec: ngpharma@pec.it

Servizio clienti 02 22 08 911 - e-mail: info@nippongases.com

www.nippongases.it

- r. di non trovarsi rispetto ad altri partecipanti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m).

Per doverosa e necessaria completezza di informazione si comunica che il costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese (Nippon Gases Pharma s.r.l. - mandataria / Domolife s.r.l. - mandante) avrà luogo tra imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

- e. ai sensi dell'Art. 80 comma 7 del Codice, (**barrare**):

di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una **pena detentiva non superiore a 18 mesi** ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definito per le singole fattispecie di reato, **o all'art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all'interno della documentazione amministrativa** le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

OPPURE

di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;

- f. ai sensi dell'art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l'esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto;
- g. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: **titolari e/o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio**

Legale Rappresentante:

Paolo Tirone - qualifiche: Direttore Generale, legale rappresentante e Consigliere nato a Torino il 28.06.1963 e residente a Chieri (TO) in via Tamagnone n. 12, C.F. TRNPLA63H28L219I;

Eduina Marino_ Qualifica: Presidente del CdA e Legale Rappresentante, nata a Crotone il 11.08.1972 e residente a Sesto Fiorentino (FI) in viale I Maggio n. 13, C.F. MRNDNE72M51D122E;

Direttore Tecnico:

Fabio Corino, nato a Torino il 20.11.1985 e residente in Fossano (CN) in via Giovenale Boetti, 56, C.F. CRNFBA85S20L219U;

Responsabile Tecnico ex DM 37/2008. Lettere A, E), D), B):



**NIPPON
GASES**
Healthcare

Nippon Gases Pharma S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.

Capo Sede: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano

Tel. 02771191 - Fax 0277119601 - pec: ngpharma@pec.it

Servizio clienti 011 22 08 911 - e-mail: info.italy@nippongases.com

www.nippongases.it

Consiglieri:

Paolo Tirone - nato a Torino il 28.06.1963 e residente a Chieri (TO) in via Tamagnone n. 12, C.F. TRNPLA63H28L219I

Eduina Marino, nata a Crotone il 11.08.1972 e residente a Sesto Fiorentino (FI) in viale I Maggio n. 13, C.F. MRNDNE72M51D122E;

Marco Gallo, nato a Torino il 04.01.1965 e residente a Settimo Torinese (TO) in c.so Piemonte n. 40, C.F. GLLMRC65A04L219Q;

Zanotti Laura Giovanna, nata a Milano il 11.11.1967 e ivi residente in Ripa di porta Ticinese n. 87, C.F.: ZNTLGV67S51F205D;

Gianluigi Lugli, nato a Torino il 05.11.1961 e residente a Cinzano (TO) in via Santa Maria n. 1, C.F. LGLGLG61S05L219F;

Procuratori:

Franco Marini, nato a Genova il 08.04.1973 e residente a Strambino (TO) in via Ai Ronchi n. 48, C.F. MRNFNC73D08D969X;

Michela Tarenzi, nata a Milano il 30.07.1975 e residente a Arese (MI) in via Ferrari n. 5/B, CF: TRNMHL75L70F205S;

Gianluigi Lugli, nato a Torino il 05.11.1961 e residente a Cinzano (TO) in via Santa Maria n. 1, C.F. LGLGLG61S05L219F;

Marco Gallo, nato a Torino il 04.01.1965 e residente a Settimo Torinese (TO) in c.so Piemonte n. 40, C.F. GLLMRC65A04L219Q;

Francesco Sciscioli, nato a Torino il 27.06.1971 e residente a Villarbasse (TO) in via Musinè n. 11, C.F. SCSFNC71H27L219P;

Giuseppe Greco, nato a Crotone il 28.02.1976 e residente a Collegno (TO) in c.so Francia n. 204, C.F. GRCGPP76B28D122L;

Alessandra Pierucci, nata a Città di Castello (PG) il 08.05.1972 e residente in Milano in via De André Fabrizio n. 8, C.F. PRCLSN72E48C745S;

Collegio Sindacale:



Nippon Gases Pharma S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.
Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
Tel. 02771191 - Fax 0277119601 - pec: ngpharma@pec.it
Servizio clienti 011 22 08 911 - e-mail: info.italy@nippongases.com
www.nippongases.it

Organismo di Vigilanza:

Zanotti Laura Giovanna, nata a Milano il 11.11.1967 e ivi residente in Ripa di Porta Ticinese n. 87, C.F. ZNTLGV67S51F205D;

Gaetani Giorgio, nato a Orvieto (TR) il 09.11.1951 e residente a Nichelino (TO) in via Ulzio n. 25/5, C.F. GTNGRG51S09G148U;

Garella Carla, nata a Torino il 07.10.1968 e ivi residente in c.so Ferrucci n. 83, C.F: GRLCRL68R47L219R;

Socio unico Nippon Gases Italia S.r.l.: (100%)

Eduina Marino - Qualifiche: Amministratore Delegato e Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione - nata a Crotone (KR) il 11.08.1972 e residente a Sesto Fiorentino (FI) in viale I Maggio n. 13, C.F. MRNDNE72M51D122E;

- h. dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001.

Milano, 16/10/2024

NIPPON GASES PHARMA S.R.L.

(documento firmato digitalmente)

*Il Direttore Generale
Paolo Tirone*

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore

Dichiarazione autenticata, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 recante disposizioni di attuazione della legge 15 maggio 1997 n. 127 ("Legge Bassanini bis"), così come coordinato con l'art. 2, commi 10 e 11 della legge 16 giugno 1998 nr. 191 ("legge Bassanini ter") (accompagnamento dichiarazione con copia fotostatica documento di identità) così come sostituita ed integrata dagli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)



Nippon Gases Pharma S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.

Cap. Soc. € 20.108.000 i.v. - R.I. di MI-MB-LO / C.F. / P. IVA 08418370964 - R.E.A. MI - 2024608

Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano

Tel. 02771191 - Fax 0277119601 - pec: ngpharma@pec.it

Servizio clienti 011 22 08 911 - e-mail: info.italy@nippongases.com

www.nippongases.it



Nippon Gases Pharma Sud S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - R.l. di MI-MB-LO / C.F. / P. IVA 00438170680 - R.E.A. MI - 2671159
Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
Tel. 02771191 - Fax 0277119601 - pec: ngpharmasud@pec.it
Sede Amministrativa e Operativa: Via Aterno, 56 - 65128 Pescara
Tel. 0854311988 - Fax 08552696 - Numero verde 800 019676
e-mail: info-ngpharmasud@nippongases.com - www.nippongases.it

DICHIARAZIONE
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Alessandro Granata, nato a Roma il 07/03/1963 ivi residente in via Bruno Serotini n. 59, C.F. GRNLSN63C07H501S in qualità di Amministratore Delegato dell'impresa Nippon Gases Pharma Sud S.r.l. - C.F./P. IVA 00438170680 - società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 19, tel. n. 02.771191, fax. n. 02.77119601, e riferimenti ai quali inviare le comunicazioni relative alle gare ngpharmasud@pec.it, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, consapevole della responsabilità penale che assume, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

Rif.to art 80. Comma 1, D.lgs 50/2016

Ai sensi dell'art. 80 comma 1, che il sottoscritto, i soggetti muniti di rappresentanza, i soggetti con funzione di direzione e il socio unico e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non hanno subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a];
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b];
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2611 del codice civile; [Art. 80 comma 1, lettera b bis];
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c];
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d];
- delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e];
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];



Nippon Gases Pharma Sud S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - R.I. di MI-MB-LO / C.F. / P. IVA 00438170680 - R.E.A. MI - 2671159
Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
Tel. 02771191 - Fax 0277119601 - pec: ngpharmasud@pec.it
Sede Amministrativa e Operativa: Via Aterno, 56 - 65128 Pescara
Tel. 0854311988 - Fax 08552696 - Numero verde 800 019676
e-mail: info-ngpharmasud@nippongases.com - www.nippongases.it

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g];

Rif.to art.80, commi 2-3:

- Ai sensi dell'art. 80 comma 2, che a carico proprio, di tutti i soggetti muniti di rappresentanza, dei soggetti con funzione di direzione, del socio unico, di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, e dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia
- ai sensi dell'art. 80 comma 3, che:
 - i soggetti cessati dalla carica sono i seguenti:
 - Paolo Giovanni Ronzi, nato a Torino il 04/08/1978 e ivi residente in c.so Vinzaglio n. 21, C.F. RNZPGV78M04L219D, cessato dalla carica di procuratore in data 29.02.2024;
 - Nicola Serafini, nato a Pescara il 31/01/1959 ed ivi residente in via Orfento n. 28, C.F. SRFNCL59A31G482V, cessato dalla carica di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante in data 21.10.2024

Rif.to art. 80, comma 4:

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e non, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

Rif.to art. 80 comma 5:

- a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a];
- b. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b];
- c. che la sottoscritta, il direttore tecnico, i soggetti muniti di rappresentanza, i soggetti con funzione di direzione e di vigilanza, il socio unico ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità [Art. 80 comma 5, lettera c];
- d. che il sottoscritto, i soggetti muniti di rappresentanza, i soggetti con funzione di direzione, il socio unico, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non hanno fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le



Nippon Gases Pharma Sud S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.

Cap. Soc. € 100.000 i.v. - R.I. di MI-MB-LO / C.F. / P. IVA 00438170680 - R.E.A. MI - 2671159

Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano

Tel. 02771191 - Fax 0277119801 - pec: ngpharmasud@pec.it

Sede Amministrativa e Operativa: Via Aterno, 56 - 65128 Pescara

Tel. 0854311988 - Fax 08552696 - Numero verde 800 019678

e-mail: info-ngpharmasud@nippongases.com - www.nippongases.it

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non hanno omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c-bis];

- e. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa [Art. 80 comma 5, lettera c-ter];
- f. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; [Art. 80 comma 5, lettera c-quater];
- g. che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d];
- h. di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e];
- i. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f];
- l. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere [Art. 80 comma 5, lettera f-bis];
- m. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti [Art. 80 comma 5, lettera f-ter];
- n. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g];
- o. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h];
- p. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art 17, L. 68/99) [Art. 80 comma 5, lettera i];
- q. che il sottoscritto, i soggetti muniti di rappresentanza, i soggetti con funzione di direzione, il socio unico e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, pur non essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli dagli art 317 e 629 del codice penale del codice penale aggravati ai sensi dell'art 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno omesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. all'art. 80 comma 5, lettera l;
- r. di non trovarsi rispetto ad altri partecipanti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m).



Nippon Gases Pharma Sud S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - R.I. di MI-MB-LO / C.F. / P. IVA 00438170680 - R.E.A. MI - 2671159
Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano
Tel. 02771191 - Fax 0277119601 - pec: ngpharmasud@pec.it
Sede Amministrativa e Operativa: Via Aterno, 56 - 85128 Pescara
Tel. 0854311988 - Fax 08552696 - Numero verde 800 019676
e-mail: info-ngpharmasud@nippongases.com - www.nippongases.it

Per doverosa e necessaria completezza di informazione si comunica che il costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese (Nippon Gases Pharma s.r.l. - mandataria / Domolife s.r.l. - mandante) avrà luogo tra imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

e. ai sensi dell'Art. 80 comma 7 del Codice, (**barrare**):

~~di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all'interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;~~

OPPURE

di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;

- f. ai sensi dell'art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l'esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto;
- g. ~~comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio~~

Legali Rappresentanti:

Eduina Marino - Cariche rivestite: Presidente del CdA e Legale Rappresentante - nata a Crotona il 11/08/1972 e residente a Sesto Fiorentino (FI) in viale I Maggio n. 13, C.F. MRNDNE72M51D122E;

Alessandro Granata, - Cariche rivestite: Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, nato a Roma il 07/03/1963 ed ivi residente in via Bruno Serotini n. 59, C.F. GRNLSN63C07H501S;

Consiglieri:

Marco Gallo, nato a Torino il 04/01/1965 e residente a Settimo Torinese (TO) in c.so Piemonte n. 40, C.F. GLLMRC65A04L219Q;

Gianluigi Lugli, nato a Torino il 05/11/1961 e residente a Cinzano (TO) in via Santa Maria n. 1, C.F. LGLGLG61S05L219F;

Alessandro Granata, nato a Roma il 07/03/1963 ed ivi residente in via Bruno Serotini n. 59, C.F. GRNLSN63C07H501S;

Paolo Tirone - nato a Torino il 28.06.1963 e residente a Chieri (TO) in via Tamagnone n. 12, C.F. TRNPLA63H28L219I



Nippon Gases Pharma Sud S.r.l.

Società a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Nippon Gases Italia S.r.l.
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - R.I. di MI-MB-LD / C.F. / P. IVA 00438170680 - R.E.A. MI - 2871159

Sede Legale: Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano

Tel. 02771191 - Fax 0277119601 - pec: ngpharmasud@pec.it

Sede Amministrativa e Operativa: Via Aterno, 56 - 65128 Pescara

Tel. 0854311988 - Fax 08552696 - Numero verde 800 019676

e-mail: info-ngpharmasud@nippongases.com - www.nippongases.it

Procuratori:

Alessandra Pierucci, nata a Città di Castello (PG) il 08/05/1972 e residente in Milano in via De André Fabrizio n. 8, C.F. PRCLSN72E48C745S;

Michela Tarenzi, nata a Milano il 30.07.1975 e residente a Arese (MI) in via Ferrari n. 5/B, CF: TRNMHL75L70F205S;

Socio unico Nippon Gases Pharma S.r.l.: (100%)

Paolo Tirone - Cariche rivestite: Direttore Generale e Legale Rappresentante - nato a Torino il 28/06/1963 e residente a Chieri (TO) in via Tamagnone n. 12, C.F. TRNPLA63H28L219I; Si allega dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione ex art 80 relativamente al socio unico

- h. dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001.

Milano, 24/10/2024

Nippon Gases Pharma Sud S.r.l.

L'Amministratore Delegato

Alessandro Granata

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore

Dichiarazione autenticata, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 recante disposizioni di attuazione della legge 15 maggio 1997 n. 127 ("Legge Bassanini bis"), così come coordinato con l'art. 2, commi 10 e 11 della legge 16 giugno 1998 nr. 191 ("legge Bassanini ter") (accompagnamento dichiarazione con copia fotostatica documento di identità) così come sostituita ed integrata dagli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)



UNIONE EUROPEA

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ / EVROPSKÁ UNIE
DEN EUROPEISKE UNION / EUROPAÏSCHE UNION
EUROPA LIT / EYROPALIKH "ENOSH
EUROPEAN UNION / UNION EUROPEE
UNION EUROPEENNE / AN TAONTAS EORPACH
EUROPSKA UNIJA / EIROPAS SAVIENIBA / EUROPOS SĄJUNGA
EUROPĀJ UNĪO / UNJONI EWROPEA
EUROPESE UNIE / UNIA EUROPEJSKA
UNIÃO EUROPEIA / UNIONE EUROPEANA
EUROPSKA UNIJA / EVROPSKA UNIJA
EUROOPAN UNIONI / EUROPEISKA UNIONEN


REPUBBLICA ITALIANA

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ / ITALSKÁ REPUBLIKA
DEN ITALIENSKE REPUBLIK / ITALIENSISCHE REPUBLIK
ITALIA VABARIK / ITAALIKH A-HOKPATIA
THE ITALIAN REPUBLIC / REPUBBLICA ITALIANA
REPUBLIQUE ITALIENNE / POBLAČHT NA PLODÁLE
TALLANSKA REPUBLIKA / ITÁLIJAS REPUBLIKA / ITALIOS RESPUBLIKA
OLASZ KÖZTARSASÁG / REPUBBLICA ITALIANA
ITALIANSE REPUBLIK / REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA / REPUBBLICA ITALIANA
TALIANSKA REPUBLIKA / REPUBLIKA ITALUA
ITALIAN TASAVALTA / REPUBLIKEN ITALIEN

PASSAPORTO

ПАСПОРТ / CESTOVNÍ PAS / PAS / REISEPASS / PASS / ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΟ /
PASSPORT / PASAPORTE / PASSEPORT / PAS / PUTOVNIKA / PASE / PASAS /
ÚTLEVEL / PASAPORT / PASPORT / PASZPORT / PASSAPORTE /
PASAPORT / CESTOVNÝ PAS / POTNI LIST / PASSI / PASS

YB7263418



Pagina riservata all'autorità / Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités
compétentes pour délivrer le passeport

5

Página riservata all'autorità / ΣΤΡΑΝΙЦΑ ЗА ΟΡΓΑΝΗΤΕ ΗΑ ΒΙACΤTA / Úřední záznamy / Forbeholdt de
pasudstedende myndigheder / Amfliche Vermerke / Ametialastoks märkustoks / Προοριζεται για τις
αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση του διαβατηρίου / Page reserved for issuing authorities
/ Página reservada a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page réservée aux autorités
compétentes pour délivrer le passeport / Тақайити / Stranica za službene bilješke / Št lappuse lr paredzēta
izdevējstādei / Pustapis, skīrtas pasā īsdavusīai īstaigal / A hatóságok számára fenntartott oldal / Pagina
riservata għall-awtoritajiet / Opmerkingen van bevoegde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Página
reservada às entidades competentes para emitir o passaporte / Pagina rezervata autoritatii / Úradné záznamy
/ Stran rezervirana za pristojni organ / Viranomaisla varten / Myndighets noteringar

QUESTURA DI ROMA

- Il presente passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.
- This passport is valid for all Countries whose Governments are recognized by the Italian Government.
- Ce passeport est valable pour tous les Pays dont les Gouvernements sont reconnus par le
Gouvernement Italien.

4

Contributo Amministrativo Pagato

PER IL MINISTRO
L'AUQUESTORE





SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO

Acc. F

Spett.Le
ASP Enna
Viale Diaz 7/9
Enna

OGGETTO: DELIBERA N. 1326 DEL 16/09/2024, AGGIUDICAZIONE PROCEDURA INIZIATIVA SDAPA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE” D’INTERESSE PER GLI ENTI DEL S.S.R. – Lotto 6

Il sottoscritto Claudio Grigato, nato a Milano il 31/01/1951 e residente in Monza (MB) - Via C.Battisti, 66 - in qualità di Legale Rappresentante della Società SICO - Società Italiana Carbuco Ossigeno S.p.A., con sede amministrativa in Saronno (VA) Via Morandi, 10, e sede legale a Milano, Via Parini n. 9, C.F. e P.I. n. 00807970157,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 19,46 e 47 del DPR. 445 del 28/12/2000, in materia di documentazione amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, cui può andare incontro per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e formazione di atti falsi,

- di essere in possesso della certificazione rilasciata ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, che si allega in copia conforme all'originale.

Saronno, 22.10.24

In fede



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DELL'ASSICURATORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Alberto Minali, nato a Verona (Italia) il 24 agosto 1965, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Revo Insurance S.p.A., con sede in Verona (VR) - Viale dell'Agricoltura 7 (autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Responsabilità Civile Generale con provvedimento ISVAP n. 2712 del 12 giugno 2009, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Infortuni, Incendio ed Elementi Naturali ed al Ramo Assistenza con provvedimento IVASS 0214274/16 del 16 novembre 2016, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami Malattia, Corpi di veicoli terrestri - esclusi quelli ferroviari, Corpi di veicoli ferroviari, Corpi di veicoli aerei, Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, Merci trasportate, Responsabilità civile aeromobili, Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali - limitatamente alla responsabilità del vettore, Credito e Perdite pecuniarie e dell'attività riassicurativa nei rami Infortuni, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni e Responsabilità civile generale con provvedimento IVASS n. 0067277/22 del 29 marzo 2022), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 settembre 2022, in estratto autentico a cura del Dott. Stefano Rampolla, Notaio in Milano, Repertorio n° 67239, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere polizze assicurative, comprese fidejussioni, per tipologia e importi richiesti.

REVO INSURANCE S.P.A.
 Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI
MNLRLT65M24L781C



SOCIETÀ ITALIANA CARBURO OSSIGENO

Spett.Le
ASP Enna
Viale Diaz 7/9
Enna

OGGETTO: DELIBERA N. 1326 DEL 16/09/2024, AGGIUDICAZIONE PROCEDURA INIZIATIVA SDAPA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE” D’INTERESSE PER GLI ENTI DEL S.S.R. – Lotto 6

Il sottoscritto Claudio Grigato, nato a Milano il 31/01/1951 e residente in Monza (MB) - Via C. Battisti, 66 - in qualità di Legale Rappresentante della Società SICO - Società Italiana Carbuco Ossigeno S.p.A., con sede amministrativa in Saronno (VA) Via Morandi, 10, e sede legale a Milano, Via Parini n. 9, C.F. e P.I. n. 00807970157,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del DPR. 445 del 28/12/2000, in materia di documentazione amministrativa, e consapevole delle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, cui può andare incontro per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e formazione di atti falsi,

- Che la persona fisica designata a firmare il contratto sarà il Rag. Claudio Grigato nato a Milano il 31/01/1951, CF GRGCLD51A31F205T;
- L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 94 ex 80 del D. Lgs. N. 50/2016
- Di ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68 del 12.03.1999;
- Che il Responsabile del servizio sarà il Sig. Michelangelo Nardelli cellulare 349 7368506 email com1.ba@sicospa.it ed il Responsabile della Sicurezza è il Dott. Stefano Scanavino email sicurezza@sicospa.it

Saronno, 23.10.2024

SICO S.p.a.

Firmato digitalmente

POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.2 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022



1002125317

Garanzia fideiussoria n. 2125317	Codice Controllo 94	Rilasciata da: Agenzia di PMGG - Milano	Cod. 013	Prov. MI	Subagente 15	Codice Rischio 112
Garante "REVO Insurance S.p.A."						
R.E.A VR - 451759	PEC revo@pec.revoinsurance.com	C.F./P.IVA 05850710962				
Sede Verona	Indirizzo Viale dell'Agricoltura 7	CAP 37135	Prov. VR			
Contraente (Obbligato Principale): SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A.						
PEC sicospa@pec.sicospa.it		C.F./P.IVA 00807970157 / 00807970157				
Sede MILANO	Indirizzo VIA GIUSEPPE PARINI 9	CAP 20121	Prov. MI			
Stazione appaltante (Beneficiario) ASP ENNA						
PEC provveditorato@pec.asp.enna.it		C.F./P.I.V.A. 01151150867				
Comune ENNA	Indirizzo VIALE DIAZ 7	CAP 94100	Prov. EN			
Codici CIG 97321242CA						

Descrizione opera/servizio/fornitura

Delibera n. 1326 del 16/09/2024, presa d'atto del D.D: n 52 del 17/04/2024. aggiudicazione procedura iniziativa SDAPA nel portale CONSIP, ai sensi degli art. 60 e 95 co.2 del LGS 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei servizi di ossigenoterapia domiciliare d'interesse per gli enti del SSR lotto 6

Luogo di esecuzione **Come da documenti di gara.**

Costo complessivo previsto a base d'asta € 6.188.260,92 EURO seimillicentoottantottomiladuecentosessanta/92	Ribasso d'asta 0,001 % Costo aggiudicazione € 6.188.206,92 EURO seimillicentoottantottomiladuecentosel/92	7,00 % dell'importo contrattuale Somma garantita € 433.178,27 EURO quattrocentotrentatremilacentosettantotto/27
Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.2		Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **21/10/2024** al **21/10/2025** al tasso lordo del **0,60 %**.

Frazionamento proroghe: **Annuale** Sono operanti i seguenti allegati: **====**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	1.925,92	385,19	0,00	2.311,11	288,89	2.600,00
PROROGHE	1.925,92	385,19	0,00	2.311,11	288,89	2.600,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Firmato in Digitale da:

CLAUDIO GRIGATO

GRGCLD51A31F205T

Il Garante

REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI

MNLLRT65M24L781C

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **22/10/2024** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.A. (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Polizza/Appendice" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. 193/2022) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 2125317**(Lavori, Servizi e Forniture)****Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante****Art. 1 - Oggetto della garanzia**

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari a:
 - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

REVO Insurance S.p.A.
 Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI
MNLLRT65M24L781C

Contatti | Contacts

Middle Office – Milano

T: +39 02 / 66.993.379

F: +39 02 / 66.993.257

M: guarantees.milan@ita.mufg.jpPEC: middleoffice.milan@actaliscertymail.it**Spettabile****Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza (CUC) Regione Siciliana**
Via Emanuele Notarbartolo, 17
90141 Palermo (PA)

e

Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Enna

e

Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Messina

Milano, 27 maggio 2024

Garanzia fideiussoria definitiva n. 8859/24**PREMESSO**

- che il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (nel seguito "RTI") costituito da Nippon Gases Pharma S.r.l. con sede in Via Benigno Crespi n. 19 - 20159 Milano ("Capogruppo") e Nippon Gases Pharma Sud S.r.l. con sede in Via Benigno Crespi n. 19 - 20159 Milano ("Mandante"), è risultato aggiudicatario della "Procedura SDAPA nel portale Consip, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di Ossigeno Terapia Domiciliare d'interesse per gli Enti del S.S.R.. ASP Enna Lotto n. 7 CIG: 9564700023 - ASP Messina Lotto n. 10 CIG: 956470329C" indetta da Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza (CUC) Regione Siciliana - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Enna - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Messina ("Stazione Appaltante") per l'importo complessivo di € 13.453.989,00 (Importo aggiudicato ASP Enna Lotto n. 7 € 4.926.192,57 - Importo aggiudicato ASP Messina Lotto n. 10 € 8.527.796,43);
- che a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il RTI Nippon Gases Pharma S.r.l. - Nippon Gases Pharma Sud S.r.l. è tenuto a costituire un deposito cauzionale di € 470.889,62 (Euro quattrocento-settantamilaottocentoottantanove/62) (ASP Enna Lotto n. 7 somma garantita € 172.416,74 - ASP Messina Lotto n. 10 somma garantita € 298.472,88);
- che tale deposito cauzionale può essere costituito mediante garanzia bancaria rilasciata da un istituto di credito;
- che Nippon Gases Pharma S.r.l. in qualità di Mandataria del RTI Nippon Gases Pharma S.r.l. - Nippon Gases Pharma Sud S.r.l. ha chiesto al nostro istituto il rilascio di suddetta garanzia.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Banca MUFG Bank, Ltd. con sede legale a Tokyo (Giappone), 7-1 Marunouchi, 2 Chome Chiyoda-ku, capitale sociale versato pari a 1.711.958 milioni di Yen, che per il presente atto agisce tramite la sua filiale italiana, con sede in Milano, Via Turati n. 9, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 97025100153, R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n. 1281607, Partita IVA n. 09362920150, iscritta all'Albo delle Banche n. 5301.70 (di seguito, la "Garante") e, per essa il suo legale Rappresentante Sig. Gianluca Russo, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, garante in solido nei confronti del RTI Nippon Gases Pharma S.r.l. - Nippon Gases Pharma Sud S.r.l. ed a favore dell'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza (CUC)

Regione Siciliana – Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Enna - Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Messina, fino alla concorrenza massima di € 470.889,62 (Euro quattrocentosettantamilaottocentoottantanove/62) agli effetti e per l'esatto l'adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto contraente in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto di cui sopra alle seguenti condizioni:

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti dell'Appaltatore, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dall'Appaltatore all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Appaltatore per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dall'Appaltatore al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte dell'Appaltatore, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta dell'Appaltatore al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto all'Appaltatore.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell'Appaltatore - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso l'Appaltatore per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato all'Appaltatore in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

L'Appaltatore faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciale e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e l'Appaltatore, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. .

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

MUFG Bank, Ltd.
Milano Branch
FIRMATA DIGITALMENTE DA
Gianluca Russo
Vice Direttore Generale

SCHEMA TIPO 1.2 SCHEMA TECNICA 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
---------------------------------------	--

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M.31/2018.

Garanzia fideiussoria n.		Rilasciata da:	
8859/24 del 27 maggio 2024		MUFG Bank, Ltd. - Milano Branch Via Turati, 9 - 20121 Milano PEC: middleoffice.milan@actaliscertymail.it	
Contraente: RTI			
Nippon Gases Pharma S.r.l. (Mandataria)		PEC: ngpharma@pec.it	
Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.
Milano	Via Benigno Crespi, 19	20159	MI
Nippon Gases Pharma Sud S.r.l. (Mandante)		PEC: ngpharmasud@pec.it	
Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.
Milano	Via Benigno Crespi, 19	20159	MI
Stazione Appaltante			
Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza (CUC) Regione Siciliana		PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it	
Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.
Palermo	Via Emanuele Notarbartolo, 17	90191	PA
Stazione Appaltante			
Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Enna		PEC: protocollo.generale@pec.asp.enna.it	
Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.
Enna	Viale Diaz, 7	94100	EN
Stazione Appaltante			
Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) Messina		PEC: protocollo.generale@pec.asp.messina.it	
Sede	Via/p.zza n. civico	Cap	Prov.
Messina	Via G. La Farina, 263/N	98123	ME
Gara d'appalto		Luogo di esecuzione	
Procedura SDAPA nel portale Consip, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di Ossigeno Terapia Domiciliare d'interesse per gli Enti del S.S.R.. ASP Enna Lotto n. 7 CIG: 9564700023 - ASP Messina Lotto n. 10 CIG: 956470329C		Enna - Messina	
Costo di aggiudicazione (€)		Ribasso % d'asta aggiudicato	
€ 13.453.989,00 (Euro tredicimilioniquattrocentocinquantatremlanovecentoottantanove/00) Importo aggiudicato ASP Enna Lotto n. 7 € 4.926.192,57 Importo aggiudicato ASP Messina Lotto n. 10 € 8.527.796,43		/	
Somma garantita (€)		% costo d'opera	
€ 470.889,62 (Euro quattrocentosettantamilaottocentottantaneve/62) ASP Enna Lotto n. 7 somma garantita € 172.416,74 ASP Messina Lotto n. 10 somma garantita € 298.472,88		/	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente scheda tecnica risulta allegata.

Il Contraente :

RTI Nippon Gases Pharma S.r.l. - Nippon Gases Pharma Sud S.r.l.

Il Garante

MUFG Bank, Ltd. - Milano Branch

Emessa in 1 copia ad un solo effetto il 27 maggio 2024

ADDENDUM ALLA FIDEIUSSIONE n. 8859/24 del 27 maggio 2024

Con il presente allegato alla fideiussione in oggetto, si dà e prende atto che la presente garanzia si intende prestata ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 – Codice dei Contratti Pubblici e a tale disciplina conformata.

In conseguenza, in attesa che vengano approvati i nuovi testi di garanzia in conformità alle previsioni di cui all'art. 106 n. 9 D. Lgs. 36/2023, i rinvii contenuti nella Scheda Tecnica e nello Schema Tipo alla disciplina del D. Lgs. 50/2016 devono intendersi formulati alle omologhe norme del nuovo Codice.

Trova quindi espressa applicazione anche l'art. 117 n. 12.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 106 c. 3 del Codice in tema di verificabilità della garanzia fideiussoria e in linea con le indicazioni operative dell'ANAC di cui alla delibera n. 606 del 19.12.2023, per verificare l'autenticità della presente garanzia fideiussoria l'Appaltatore può inviare una richiesta alla sottoscritta banca mezzo PEC a middleoffice.milan@actaliscertymail.it a cui la banca darà prontamente corso e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Il Garante
MUFG Bank, Ltd. - Milano Branch

A220 H



CERTIFICATO N. E-21-148

SI CERTIFICA CHE IL
SISTEMA DI GESTIONE DI
SICO

Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A.

IN

Via Morandi, 10 – IT 21047 SARONNO VA

È CONFORME ALLA NORMA

ISO 9001:2015

PER IL SEGUENTE CAMPO DI ATTIVITÀ:

Produzione primaria,secondaria, distribuzione, vendita e trasporto di gas e miscele medicinali, industriali ed alimentari. Progettazione, fabbricazione e manutenzione degli impianti IDGM e altri gas, impianti per il vuoto e per l'evacuazione dei gas. Distribuzione di azoto da rete di produzione primaria. Progettazione, installazione ed erogazione di servizi di monitoraggio degli ambienti ospedalieri.

Erogazione dei servizi domiciliari relativi ad ossigenoterapia, ventiloterapia, nutrizione artificiale,assistenza domiciliare integrata comprensiva degli aspetti socio assistenziali e sanitari.

Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici legati all'utilizzo di miscele e di gas industriali, medicinali,

F.U, DM.

(IAF 12-28-35-38-29a-31a)

Data Emissione: 04/02/2013 (da QS Schaffhausen AG)

Emissione corrente: 19/01/2024

Scadenza: 03/02/2025

M. Termini

L'amministratore - M. Termini



Questo certificato è valido a partire dalla data indicata, ed è subordinato a sorveglianza periodica di QS QUALITY SERVICES LTD, che controllerà il mantenimento delle condizioni di applicazioni del Sistema di Gestione, così come previsto dalla norma sopra citata. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato si prega di contattare info@qualityservices.com.ni, o visitare il sito internet www.qualityservices.com.ni
This certificate is valid from the date aforementioned, and it is subject to periodic surveillance performed by QS QUALITY SERVICES LTD that will control the maintenance of application conditions of the Management System, as required by standard above described. For timely and up to date information about any change of this certification status, please contact info@qualityservices.com.ni, or check on website www.qualityservices.com.ni

Qs Quality Services Ltd3, Advanced Business Centre, G.Flores Street-SVR 1950 Sama Venera , Malta

CERTIFICATE CERTIFICATO CERTIFIKAT CERTIFIKAT CERTIFIKAT CERTIFIKAT CERTIFIKAT CERTIFIKAT CERTIFIKAT CERTIFIKAT CERTIFIKAT CERTIFIKAT

ISO 9001

QS Quality Services Ltd.



MS Certification
No. Certificate 1008



QUALITY SERVICES
Notified Body
Certification Body

ALLEGATO AL CERTIFICATO N. E-21-148

SICO

Società Italiana Carbuoro Ossigeno S.p.A.

SEDI	SCOPO
Via Marconato, 13 - IT 20811 CESANO MADERNO (MB)	Produzione primaria, commercializzazione, distribuzione, vendita e trasporto di gas tecnici (medicinali, industriali ed alimentari) prodotti e commercializzati. Distribuzione di azoto da rete di produzione primaria. (IAF 12-29a-31a)
Via San Giacomo, 1 - IT 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)	
Via Morandi, 10 - IT 21047 SARONNO (VA)	Produzione secondaria, distribuzione, vendita e trasporto di gas e miscele medicinali, industriali ed alimentari. Progettazione, fabbricazione e manutenzione degli impianti IDGM, impianti per il vuoto e per l'evacuazione del gas. Progettazione, installazione ed erogazione di servizi di monitoraggio degli ambienti ospedalieri. Erogazione dei servizi domiciliari relativi ad ossigenoterapia, ventiloterapia, assistenza domiciliare integrata comprensiva degli aspetti socio assistenziali e sanitari. Commercializzazione, assistenza e manutenzione di dispositivi medici legati all'utilizzo di miscele e di gas industriali, medicinali, F.U, DM. (IAF 12-28-29a-31a-35-38)
Via Pioneri del Commercio Barese, 10/12- IT 70123 BARI (BA)	Produzione secondaria, distribuzione vendita e trasporto di gas e miscele medicinali, industriali ed alimentari. Commercializzazione ed assistenza tecnica di dispositivi medici per terapie respiratorie. (IAF 12-29a-31a)
Via della Risala, 238 IT 40014 CREVALCORE (BO)	
Via Mercanti Arturo, 48 IT 25018 MONTICHIARI (BS)	
Via Moncaleri, 30 IT 10029 VILLASTELLONE (TO)	
Via Boscallo, 47/A - IT 31023 RESANA TV	Produzione secondaria, distribuzione vendita e trasporto di gas e miscele medicinali, industriali ed alimentari. Commercializzazione ed assistenza tecnica di dispositivi medici per terapie respiratorie. Erogazione dei servizi domiciliari relativi ad ossigenoterapia, ventiloterapia, nutrizione artificiale, assistenza domiciliare integrata comprensiva degli aspetti socio-assistenziali e sanitari. (IAF 12-29a-38-31a)
Loc. Pozzo Nuovo, 9/T-9/SIT 52043 CASTIGLION FIORENTINO (AR)	Commercializzazione e distribuzione e vendita di gas e miscele medicinali, industriali ed alimentari. Commercializzazione ed assistenza tecnica di dispositivi medici per terapie respiratorie. Erogazione dei servizi domiciliari relativi ad ossigenoterapia, ventiloterapia, nutrizione artificiale. (IAF 29a-31a-38)
Via Maremmana Inferlone KM 0,5 IT 00019 TIVOLI (RM)	

La validità del presente allegato è subordinata alla validità del Certificato E-21-148

Data Emissione: 04/02/2013 (da QS Schaffhausen AG)

Emissione corrente: 19/01/2024

Scadenza: 03/02/2025

M. Termini

L'amministratore - M. Termini



Questo certificato è valido a partire dalla data indicata, ed è subordinato a sorveglianza periodica di QS QUALITY SERVICES LTD, che controllerà il mantenimento delle condizioni di applicazioni del Sistema di Gestione, così come previsto dalla norma sopra citata. Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato si prega di contattare info@qualityservices.com.mt, o visitare il sito internet www.qualityservices.com.mt
This certificate is valid from the date aforementioned, and it is subject to periodic surveillance performed by QS QUALITY SERVICES LTD that will control the maintenance of application conditions of the Management System, as required by standard above described. For timely and up to date information about any change of this certification status, please contact info@qualityservices.com.mt, or check on website www.qualityservices.com.mt

Qs Quality Services Ltd3, Advanced Business Centre, G.Floris Street-SVR 1950 Santa Venera, Malta

CERTIFICATO CERTIFICATE CERTIFIKAT ZERTIFIKAT NISTONΠOHTIKO CERTIFICADO CERTIFICAT CERTIFIKAT CERTIFIKAT

ISO 9001

QS Quality Services Ltd.



MS Certification
No. Certificate 1008

